Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 165

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 24 giugno 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 1976, n. **432**.

Determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell'art. 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti;

Sentite le associazioni sindacali dei datori di lavori e dei lavoratori;

Udito il Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

L'occupazione dei fanciulli e degli adolescenti che non abbiano compiuto i 16 anni e delle donne fino a 18 anni è vietata nei seguenti lavori pericolosi, faticosi e insalubri:

A. — ATTIVITA' INDUSTRIALI

1) Produzione di piombo, zinco, arsenico, antimonio, manganese, tallio, vanadio e selenio.

2) Trattamento del minerale di mercurio e successive operazioni fino all'imbottigliamento del metallo.

3) Produzione e impiego del berillio e del cadmio, loro leghe e composti.

4) Raffinamento dei metalli preziosi.

5) Produzione di leghe contenenti piombo, zinco, arsenico, antimonio, manganese, tallio, selenio, vanadio e di amalgame con mercurio.

6) Lavorazione del piombo metallico; fabbricazione e demolizione di oggetti di piombo e contenenti piombo.

7) Operazioni di tempera e di cementazione con cianuri; operazioni di tempera al piombo.

8) Esercizio dei forni per la produzione della ghisa, delle ferroleghe, del ferro e dell'acciaio; lavoro ai laminatoi; demolizione e riparazione dei forni.

9) Saldatura con leghe piombifere, ad eccezione delle microsaldature su circuiti concernenti le apparecchiature elettriche od elettroniche e di quelle relative ai lavori di meccanica di precisione; decappaggio e zincatura, stagnatura e piombatura di lastre metalliche e di oggetti metallici in genere; smaltatura su metalli.

10) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.

11) Sbavatura, molatura e sabbiatura dei metalli.

12) Lavori nelle fonderie di ghisa e di altre leghe, ad eccezione dei lavori di modelleria, di attrezzeria e di formatura delle anime.

13) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.

14) Operazioni di galvanoplastica, di galvanostegia, di galvanotipia e di ossidazione anodica con impiego di cianuri, di composti del cromo o di acidi forti.

15) Pulitura con limatura di piombo o con composti di piombo.

16) Produzione di polveri metalliche.

17) Fabbricazione e governo (carica, pulizia, riparazione, ecc.) degli accumulatori elettrici.

18) Produzione di acido solforico, di anidride solforosa e di solfiti; di acido nitrico.

19) Produzione del cromo, delle sue leghe e dei suoi composti, impiego del cromo e dei suoi composti.

20) Produzione degli ossidi e dei sali di bario.

21) Produzione di acido formico, di acido acetico, di acido benzoico, di acido ossalico e ossalati, di acido acrilico, di acido metacrilico, di acido malcico e dei loro derivati alogenati.

22) Produzione dell'acetilene, dell'aldeide formica, dell'aldeide acetica, dell'acroleina e dell'anidride acetica; impiego dell'aldeide formica, dell'acroleina e dell'anidride acetica.

23) Produzione di ammoniaca, di potassio e di sali di ammonio e di potassio.

24) Produzione delle sode per via elettrolitica con celle a catodo di mercurio.

25) Produzione di idrato, solfato, carbonato e perossido di sodio.

26) Produzione di fosforo e composti di fosforo, fosfatazione dei metalli;

27) Produzione degli alogeni e composti.

28) Produzione di ossidi di piombo, di biacca e di altri composti piombiferi, produzione e uso di colori, vernici e mastici contenenti piombo e antimonio.

29) Produzione di composti di mercurio.

30) Fabbricazione di apparecchi e strumenti a mercurio, limitatamente alle operazioni che importano la manipolazione del mercurio.

31) Produzione e utilizzazione industriale di preparati e composti arsenicali.

32) Produzione dell'ossido di zinco e dei sali di zinco; degli ossidi di manganese; dell'ossido di vanadio.

33) Produzione del benzolo, solfuro di carbonio, alcool ed etere di cloroetilici, cicloesanolo, mono e diclorobenzolo, nitrobenzolo, nitropropano, piridina, ossido di mesitile, isoforone, metilcellosolve, butilcellosolve, dimetilformammide, dimetilacetammide; lavorazioni che comportano l'impiego o la manipolazione delle sostanze sopraelencate oppure l'impiego o la manipolazione del cloroformio, del tetracloruro di carbonio, del tetracloroetano.

34) Estrazione di olii, di grassi, di essenze e di resine mediante solfuro di carbonio, tetracloruro di carbonio, tricloroetilene, tetracloroetano ed altri solventi tossici.

35) Produzione dei coloranti organici e dei prodotti intermedi.

36) Produzione dei derivati alogenati degli idrocarburi alifatici.

37) Produzione e impiego di naftalina e omologhi nonché dei loro derivati amminici alogenati e solfonati.

38) Produzione delle ammine seguenti: metilammina, etilammina, propilammina, trietilammina, etilendiammina, anilina e nitroanilina, dietilanilina, dimetilanilina, toluidina, benzidina, fenilidrazina, amminofenolo, cloroanilina, difenilammina e fenilendiammina.

39) Produzione e utilizzazione del cloruro di carbonile (fosgene) e della cloropicrina.

40) Produzione in impianti centralizzati e distribuzione di gas per riscaldamento.

41) Distillazione, raffinamento e tutte le altre lavorazioni del petrolio e derivati; del catrame e derivati; degli scisti bituminosi e derivati.

42) Produzione e impiego dei composti organo-metallici (piombotetraetile, nichelcarbonile, ecc.).

43) Produzione di eteri; di ossidi di etilene, di essenze o di olii essenziali, quali trementina e canfora; produzione e trattamento di resine naturali.

44) Produzione delle resine sintetiche con impiego dell'acrilonitrile e degli isocianati organici.

45) Fabbricazione di oggetti di plastica limitatamente alla preparazione delle mescole contenenti composti di piombo.

46) Produzione degli alcaloidi.

47) Produzione e impiego dell'acido cianidrico, del cianogeno e loro derivati.

48) Produzione di carburo di calcio e di calciocianamide.

49) Produzione, imbottigliamento e utilizzazione industriale di gas compressi e liquefatti.

50) Produzione di collodio e di celluloide e fabbricazione di oggetti di celluloide.

51) Produzione della gomma sintetica; lavorazione della gomma naturale e sintetica limitatamente alla confezione delle mescole, alla vulcanizzazione a freddo, alla preparazione e applicazione delle soluzioni di gomma, alla lavorazione della gomma piombifera.

52) Lavori di carico e scarico di forni industriali destinati alla cottura o al trattamento di materiali a temperatura superiore ai 500 gradi; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione dei forni non compresi in altre voci.

53) Produzione dell'alluminio.

54) Macinazione e raffinazione dello zolfo.

55) Produzione dei fiammiferi, limitatamente alla preparazione della pasta fosforica e alle operazioni di immersione e di essiccamento dei fiammiferi.

56) Concia delle pelli, limitatamente alla preparazione e manipolazione delle materie concianti, al trattamento con la calce, ai lavori alle fosse e ai bottali di concia, alla scarnitura a mano delle pelli, alla raffinazione delle pelli con impiego di benzina, benzolo, eteri ed altri solventi.

57) Secretaggio del pelo per cappelli; produzione e lavorazione del feltro ottenuto mediante secretaggio con preparati mercuriali.

58) Produzione del rayon fino all'essiccamento del filato incluso.

59) Lavori che comportano l'impiego di cloruro di vinile e polivinile.

60) Carbonissaggio delle lane e sgrassatura con solventi tossici.

61) Ingiallimento e maturazione artificiale della frutta; solforazione delle sostanze alimentari in genere.

62) Lavori di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici; di taglio dei massi; fermo restando per i lavori sotterranei il divieto di cui all'art. 5, lettera *d*), della legge.

63) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti pulverulenti.

64) Industria delle ceramiche, limitatamente alla preparazione e macinazione delle vernici (vetrine), alla macinazione a secco delle materie prime, all'applicazione delle vernici, ove queste contengano piombo; demolizione, ricostruzione e riparazione dei forni.

65) Produzione di vetrerie, cristallerie, smalti, lastre e conterie, limitatamente alla polverizzazione e mescola delle materie prime, alla fabbricazione delle perle, alla soffiatura dei vetri, alla opacatura ed incisione dei vetri con acido fluoridrico o con getto di sabbia, alla fabbricazione del vetro piombifero, alla pulitura, demolizione, ricostruzione e riparazione dei forni.

66) Produzione di mole a smeriglio e di abrasivi.

67) Lavori nelle aziende grafiche, limitatamente alla pulitura dei caratteri tipografici, alla composizione a mano o a macchina, alla stereotipia, alla fotoincisione.

68) Lavorazione dei tabacchi, limitatamente alle operazioni di apertura delle balle, di cernita delle foglie non preventivamente inumidite, di fermentazione e demolizione dei cumuli di fermentazione, di essiccamento nei locali chiusi, di macinazione e setacciatura, di produzione degli estratti e di trinciatura.

69) Operazioni di derattizzazione e di disinfestazione.

70) Manipolazione, cernita e lavorazione delle ossa e delle sostanze cornee; trattamento di altri residui animali.

71) Raccolta, scarico e cernita delle immondizie; vuotatura dei pozzi neri; lavori nelle fogne.

72) Lavori nei macelli.

73) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.

74) Lavori nei porti, limitatamente alle operazioni di carico, scarico e stivaggio delle merci e alle altre operazioni che si compiono nelle stive.

75) Lavori edilizi, limitatamente alle operazioni di demolizione, alle operazioni di allestimento e smontaggio delle armature esterne ed interne delle costruzioni, alla preparazione degli impasti di cemento, fermo restando il divieto di adibire al lavoro sui ponti sospesi i minori dei 18 anni, stabilito dall'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164.

76) Operazioni di tesatura di cavi e trespoli, allestimento o smontaggio di armature, preparazione degli impasti di cemento e trasporto delle strutture edili.

77) Lavori di catramatura e di bitumatura.

78) Produzione di calce ventilata.

79) Lavori ai cementifici limitatamente alle mescole, alla macinazione e all'insaccamento.

80) Manovra di apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione degli ascensori e dei montacarichi.

81) Produzione, trasformazione e distribuzione di elettricità, limitatamente alla manovra, pulizia, manutenzione e riparazione dei quadri di distribuzione, e a tutte le operazioni che si riferiscono alle macchine generatrici, agli inseritori e disgiuntori di corrente, agli apparecchi e alle linee serventi la corrente.

82) Lavori nei pozzi, cisterne e ambienti confinati in genere.

83) Lavori con impiego di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi.

84) Lavori nelle sale di prova industriale dei motori a combustione interna, a scoppio o a reazione.

85) Sbiancatura e tintura a base di prodotti tossici della carta, della paglia e delle fibre tessili.

86) Lavorazioni dell'amianto; produzione dei conglomerati a base di amianto; manipolazione ed applicazioni industriali di prodotti a base di amianto.

87) Lavori nei magazzini frigoriferi.

88) Produzione di ormoni e loro derivati.

89) Produzione di grafite.

B. — ATTIVITA' NON INDUSTRIALI

a) *Agricoltura.*

1) Lavori comportanti la lavorazione, la manipolazione e l'applicazione di pesticidi.

2) Lavori in risaie.

3) Lavori nei magazzini frigoriferi.

4) Accesso ai locali delle cantine di fermentazione nel periodo dal 1° settembre al 30 novembre, ai silos, cisterne, serbatoi, pozzi o fosse settiche ed altri ambienti confinati.

5) Condotta e manutenzione di veicoli di trasporto e macchine operatrici con propulsione meccanica; agganciamento di rimorchi, di attrezzi o di utensili ai trattori agricoli.

6) Condotta e governo dei tori e degli stalloni.

7) Legaggio ed abbattimento degli alberi, maneggio e trasporto dei tronchi.

b) *Altre attività.*

1) Lavori nei magazzini frigoriferi.

2) Imbottigliamento e distribuzione di gas compressi e liquefatti.

3) Commercio all'ingrosso di stracci, carta da macero e materiali vari da recupero (compresi i rottami metallici).

4) Commercio all'ingrosso di pesticidi.

5) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.

6) Lavori di carico e scarico nelle imprese di trasporto; lavori di facchinaggio.

7) Impiego professionale di lacche, tinture ed altre sostanze nocive nei servizi di estetica della persona.

8) Operazioni di derattizzazione e disinfestazione.

9) Lavori nelle imprese di pulizia con impiego di scale, ponti mobili e di ogni altro mezzo di elevazione di altezza superiore a un metro, di pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.

10) Preparazione ed impiego dei fanghi negli stabilimenti idrotermali.

11) Lavori del personale ausiliario per l'assistenza ai malati negli istituti di cura pubblici e privati, compresi i gabinetti di analisi cliniche e microbiologiche e i gabinetti di radiologia.

12) Rifornimento di carburanti ad autoveicoli e motoveicoli.

Art. 2.

L'occupazione dei fanciulli e degli adolescenti che non abbiano compiuto i 16 anni e delle donne fino a 18 anni può essere consentita dall'ispettorato provin-

ciale del lavoro nei seguenti lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, previa valutazione delle cautele e delle condizioni necessarie a garantirne la salute e l'integrità fisica.

A. — ATTIVITA' INDUSTRIALI

1) Lavori di levigatura, arrotatura e pulitura con mezzi meccanici; lavori alle macchine a stampo o a impronta; lavoro alle macchine trancianti, alle seghe circolari o a nastro.

2) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale e animale, delle piume e dei peli; operazioni di sfilacciatura delle lane meccaniche.

3) Lavori di tintura, di fissaggio e di candeggio dei filati e dei tessuti, nei quali si preparano o si usano colori o bagni di sostanze tossiche.

4) Lavorazione del cappello, limitatamente alle operazioni di pomiciatura, spazzolatura e rasatura.

5) Lavorazione della madreperla e del corallo.

6) Produzione di concimi chimici, limitatamente alle operazioni in cui si sviluppano polveri, gas e vapori nocivi.

7) Operazioni inerenti alla dezuccherazione del melasso col processo alla barite.

8) Produzione di alcool e di sostanze alcooliche limitatamente alle operazioni di distillazione e di fermentazione.

9) Lavorazioni nelle quali si impiegano derivati amminici, alogenati, nitrati, solforati e fosforati degli idrocarburi aromatici e dei fenoli.

10) Produzione di solventi organici non contemplati nell'art. 1.

11) Lavorazioni comportanti la preparazione o l'impiego di prodotti o sostanze in soluzione con: toluolo, xilolo, trementina, cloro e nitrometano, dicloroetano, dicloroetilene, tricloroetilene, tetracloroetilene, chetoni (ad eccezione dell'acetone e del butanone), alcool metilico, formiato di metile, formiato di etile, acetato di metile, acetato di propile, acetato di butile, acetato di isobutile, acetato di amile, acetato di esile secondario, metilcicloesanolo, diossano, nitroetano.

12) Produzione dei saponi limitatamente alle operazioni di saponificazione e a quelle inerenti al trasferimento e all'impiego degli alcali concentrati; produzione dei detersivi sintetici limitatamente alla preparazione dei derivati solfonati, all'essiccazione ed insaccamento, alla manipolazione di enzimi, alcali e sbiancanti ottici ad alta concentrazione.

13) Lavori di verniciatura e coloritura a spruzzo.

14) Lavorazioni che si compiono nei locali dei forni delle vetrerie (non contemplate nella tabella *A*).

15) Seconda lavorazione del vetro mediante cannello o fiamma a gas per la produzione di lampade elettriche, ampolle, impiego delle pompe a mercurio.

16) Fabbricazione degli specchi, limitatamente alle operazioni inerenti alla preparazione ed applicazione delle sostanze speculari ed all'essiccamento.

17) Lavori ai forni per laterizi, refrattari, gres, ceramiche, cemento e calce, fermo restando il divieto di cui al n. 52 - Tabella *A* dell'art. 1.

18) Lavori nei magazzini e depositi di materie tossiche, infiammabili od esplodenti o di materiali pulverulenti.

19) Lavori nei laboratori di riparazione e revisione delle pellicole cinematografiche.

20) Lavori nelle cabine di proiezione cinematografica.

21) Lavorazione meccanica di legni esotici.

22) Microsaldature con leghe piombifere su circuiti concernenti le apparecchiature elettriche od elettroniche, nei lavori di meccanica di precisione, nelle industrie elettrotecnica, elettronica e metalmeccanica.

23) Lavori di modelleria, di attrezzeria e di formatura delle anime nelle fonderie di ghisa e di altre leghe ferrose.

24) Produzione dell'allumina.

25) Fabbricazione della lana di vetro e molatura dei vetri nell'industria vetraria.

26) Pulitura meccanica dei metalli.

27) Produzione di carta trasparente fino all'essiccamento del foglio incluso.

28) Lavori nelle aziende grafiche inerenti alla cromolitografia con colori o polveri piombiferi, alla rotocalcografia, alla scomposizione e manipolazione in genere di caratteri tipografici.

29) Macinazione del gesso e della calce.

30) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata.

B. — ATTIVITA' NON INDUSTRIALI

Agricoltura.

1) Lavori che comportano l'impiego di sostanze tossiche o altrimenti pericolose (maturazione artificiale della frutta o ortaggi).

Altre attività.

1) Manovra di montacarichi.

2) Lavori che comportano l'apprestamento di cure agli animali, o il contatto con essi, con i loro cadaveri o con ogni altra materia infetta o contaminata quando questi lavori implicano un rischio di infezione o di contaminazione grave.

3) Impiego dei fanghi negli stabilimenti idrotermali.

Art. 3.

L'occupazione dei fanciulli e degli adolescenti che non abbiano compiuto i 16 anni e delle donne fino a 18, nei lavori di cui all'art. 2 del presente decreto, deve essere autorizzata dall'ispettorato del lavoro. Nel relativo provvedimento saranno determinate le eventuali misure, da adottarsi da parte del datore di lavoro, per garantire la salute e l'integrità fisica dei suddetti minori da occupare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1976

LEONE

MORO — TOROS

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1976
Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 74

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1976.

Conferma in carica del presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 18 gennaio 1973, con il quale si è provveduto alla nomina del prof. Giuseppe Petrilli nella carica di presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.) per il triennio decorrente dal 18 ottobre 1972;

Considerato che, essendo scaduto il suddetto periodo, occorre provvedere a conferire la carica per il triennio 18 ottobre 1975-17 ottobre 1978;

Ritenuta la opportunità di riconfermare nella carica medesima il prof. Giuseppe Petrilli;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 51, che approva il nuovo statuto dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.);

Visto l'art. 2 della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le partecipazioni statali.

Decreta:

Il prof. Giuseppe Petrilli è riconfermato nella carica di presidente dell'Istituto per la ricostruzione industriale per il triennio decorrente dal 18 ottobre 1975.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 maggio 1976

LEONE

MORO — BISAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1976
Registro n. 8 *Partecipazioni statali, foglio n.* 220

(7248)

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1976.

Misura della indennità integrativa speciale a favore dei pensionati di guerra per l'anno 1976.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585, istitutivo dell'indennità integrativa speciale mensile per l'adeguamento al costo della vita dei trattamenti pensionistici di guerra;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1975, con il quale la predetta indennità integrativa è stata stabilita, per l'anno 1975, nella misura del 36 % degli assegni pensionistici da calcolarsi nei limiti di importo previsti dall'art. 25 della surriferita legge n. 585;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica, n. 3582 di protocollo del 17 febbraio 1976, dalla quale risulta che la media aritmetica degli indici mensili del costo della vita per il settore dell'industria e del commercio, rispetto all'indice del giugno 1956 considerato uguale a 100, è pari a 243,01 per l'anno 1974 ed è pari a 283,57 per l'anno 1975, con un aumento, quindi, del 16,69 % nel 1975 rispetto al 1974;

Ritenuto che, in relazione al suindicato aumento del 16,69 % occorre rideterminare, per l'anno in corso, l'indennità integrativa speciale nel settore delle pensioni di guerra;

Considerato che la menzionata percentuale di aumento del costo della vita deve essere arrotondata al 17 %, ai sensi della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

che, pertanto, l'anzidetta indennità integrativa speciale, già commisurata, per l'anno 1975, al 36 % degli assegni pensionistici indicati nell'art. 25 della citata legge n. 585, deve essere fissata, nel complesso, per l'anno 1976, in ragione del 53 % di detti assegni;

Decreta:

Per l'anno finanziario 1976 l'indennità integrativa speciale a favore dei pensionati di guerra di cui all'art. 25 della legge 28 luglio 1971, n. 585, è stabilita nella misura del 53 % degli assegni pensionistici spettanti nel predetto anno secondo le modalità ed entro i limiti previsti dal citato art. 25.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 marzo 1976

p. *Il Ministro*: MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *maggio* 1976
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 222

(7254)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Fornaci Saudino R.D.B., in Sarzana.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a Fornaci Saudino R.D.B., con sede in Sarzana (La Spezia), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Fornaci Saudino R.D.B., con sede in Sarzana (La Spezia

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal **5 novembre** 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(7282)

DECRETO MINISTERIALE 27 aprile 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.PLA.VE - Industrie plastiche e vernici, stabilimenti di Sparanise.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. I.PLA.VE - Industrie plastiche e vernici, stabilimenti di Sparanise (Caserta), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a I.PLA.VE - Industrie plastiche e vernici, stabilimenti di Sparanise (Caserta).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 9 dicembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(7283)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Gas-Fire, in Erba.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Gas-Fire di Erba (Como), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a Gas-Fire di Erba (Como).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° novembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(7284)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Proroga a quarantacinque mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società M.C.M. - Manifatture cotoniere meridionali, stabilimenti di Napoli, Angri, Nocera Inferiore e Fratte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 17 febbraio 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società M.C.M. - Manifatture cotoniere meridionali, stabilimenti di Napoli, Agri, Nocera Inferiore e Fratte, con effetto dal 30 ottobre 1972;

Visti i decreti ministeriale 5 giugno 1973, 8 agosto 1973, 21 novembre 1973, 4 marzo 1974, 17 settembre 1974, 18 settembre 1974, 25 gennaio 1975, 13 giugno 1975, 14 giugno 1975 e 10 dicembre 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società M.C.M. - Manifatture cotoniere meridionali, stabilimenti di Napoli, Angri, Nocera Inferiore e Fratte, è prolungata a quarantacinque mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(7424)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita in sostituzione dell'analoga in vigore nonché di tassi di premio non compresi in due tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentati dalla S.p.a. Compagnia Tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni, in Roma e abrogazione di due tariffe di assicurazioni sulla vita a suo tempo autorizzate alla predetta società.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. Compagnia Tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita in sostituzione dell'analoga in vigore e di tassi di premio relativi ad altre tariffe in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita in sostituzione dell'analoga in vigore ed i tassi di premio relativi alle tariffe di assicurazione sulla vita in vigore pure qui di seguito descritte, presentati dalla S.p.a. Compagnia Tirrena di capitalizzazioni e assicurazioni, con sede in Roma:

tariffa relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita ovvero immediatamente in caso di sua premorienza (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale 6 febbraio 1957);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio non compresi nella tariffa approvata con decreto ministeriale 31 ottobre 1967);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio non compresi nella tariffa approvata con decreto ministeriale 31 ottobre 1967).

Art. 2.

Sono abrogate le tariffe di assicurazione sulla vita qui di seguito descritte, a suo tempo autorizzate per la predetta società:

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (approvata con decreto ministeriale 7 luglio 1960);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (approvata con decreto ministeriale 26 luglio 1960).

Roma, addì 6 maggio 1976

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(7150)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1976.

Approvazione di tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentati dalla S.p.a Istituto italiano di previdenza, in Milano e abrogazione di tariffe di assicurazioni sulla vita a suo tempo autorizzate alla predetta società.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Viste le domande della S.p.a. Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tassi di premio relativi a tre tariffe di assicurazione sulla vita in vigore;

Viste le relazioni tecniche allegate alle predette domande;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate secondo il testo debitamente autenticato, i tassi di premio relativi alle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentati dalla S.p.a. Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano:

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio non compresi nella tariffa approvata con decreto ministeriale 26 dicembre 1967);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio non compresi nella tariffa approvata con decreto ministeriale 31 ottobre 1967);

tariffa relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi versati in caso di premorienza dell'assicurato stesso (tassi di premio non compresi nella tariffa approvata con decreto ministeriale 17 giugno 1969).

Art. 2.

Sono abrogate le sottoindicate tariffe di assicurazione sulla vita, a suo tempo autorizzate alla predetta società:

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (approvato con decreto ministeriale 16 giugno 1961);

tariffa relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (approvata con decreto ministeriale 16 giugno 1961).

Roma, addì 6 maggio 1976

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(7153)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1976.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 1976, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria;

Vista la nota n. 8717 del 7 maggio 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Reggio Calabria — nel trasmettere la lettera della CISL n. 2516 datata 22 aprile 1976 — fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante della predetta confederazione sig. Giuseppe Aprile con il sig. Stefano Arturo Priolo;

Decreta:

Il sig. Stefano Arturo Priolo è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria, quale rappresentante della CISL, in sostituzione del sig. Giuseppe Aprile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(7051)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1976.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1976, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Roma;

Vista la nota n. 1/1795 del 3 maggio 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Roma — nel trasmettere la lettera n. 14991 datata 24 aprile scorso della camera di commercio, industria e agricoltura — fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante della predetta camera dott. Enrico Velardi con il dott. Luigi De Belardini;

Decreta:

Il dott. Luigi De Belardini è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Roma, in rappresentanza della camera di commercio, industria e artigianato, in sostituzione del dott. Enrico Velardi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1976

Il Ministro: TOROS

(7050)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1976.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Napoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1976, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Napoli;

Visto il fonogramma datato 5 maggio 1976, con cui l'ufficio provinciale del lavoro di Napoli fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura dott. Antonio Iodice, trasferito ad altra sede, con il dott. Corrado Zarrilli;

Decreta:

Il dott. Corrado Zarrilli è stato nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Napoli, quale rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, in sostituzione del dott. Antonio Iodice.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1976

Il Ministro: Toros

(6936)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1976.

Attribuzione al direttore centrale per i servizi telegrafici e radioelettrici della competenza per il rilascio di talune concessioni ad uso privato concernenti ponti-radio, stazioni di radioamatore e collegamenti telegrafici.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, contenente norme relative alla organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del citato testo unico a norma del quale è in facoltà del Ministro designare, con proprio decreto, gli organi cui attribuisce la competenza in materia di concessioni ad uso privato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 31 ottobre 1973 emanato in esecuzione della legge 18 marzo 1968, n. 325;

Visti gli articoli 322, 330 e 261 del citato testo unico aventi ad oggetto, rispettivamente, l'impianto e l'esercizio di ponti-radio, le concessioni di stazioni di radioamatore nonchè le concessioni telegrafiche per sede d'utente;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione;

Decreta:

Articolo unico

La competenza per il rilascio delle concessioni ad uso privato aventi ad oggetto l'impianto e l'esercizio di ponti-radio (articoli 213, 322 e seguenti), le stazioni di radioamatore (articoli 213, 330 e seguenti) nonchè le concessioni telegrafiche per sede d'utente (articoli 261 e seguenti) è demandata al dirigente generale preposto alla direzione centrale per i servizi telegrafici e radioelettrici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1976

Il Ministro: Orlando

(7259)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1976.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende del settore tessile jutiero operanti in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 1° aprile 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile jutiero operanti in provincia di Rovigo, con effetto dal 1° aprile 1975;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di 180 giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, dalla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che permane nella provincia la crisi economica di cui al summenzionato decreto interministeriale;

Vista la proposta favorevole dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Venezia corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile jutiero operanti in provincia di Rovigo, il periodo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Roma, addì 10 giugno 1976

Il Ministro: Toros

(7289)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1976.

Ricostituzione del comitato di vigilanza della gestione speciale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani e loro familiari, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 luglio 1959, n. 463, relativa alla estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari;

Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che ha dato attuazione alle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della

legge 30 aprile 1969, n. 153, per la revisione dell'ordinamento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e, in particolare, l'art. 14 concernente la conferma, in quanto non modificate dal decreto medesimo, delle disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle gestioni speciali, ai fondi e casse sostitutivi-integrativi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, amministrati dall'Istituto;

Visto l'art. 16 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sulla modifica della composizione del comitato di vigilanza per la gestione speciale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani e loro familiari;

Visto il proprio decreto 14 luglio 1971, con il quale è stato costituito il comitato predetto;

Ritenuto che per decorso quadriennio di durata in carica si rende necessario procedere alla ricostituzione del comitato;

che ai sensi dell'art. 11 della legge 4 luglio 1959, n. 436, i rappresentanti di categoria nell'organo predetto, sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali a carattere nazionale:

Confederazione generale italiana dell'artigianato;
Confederazione nazionale dell'artigianato;
Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane;
Confederazione artigiana sindacati autonomi;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

3) risultati delle ultime elezioni per il rinnovo degli organi delle casse mutue di malattia;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

Confederazione generale italiana dell'artigianato;
Confederazione nazionale dell'artigianato;
Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane;
Confederazione artigiana sindacati autonomi;

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali e dall'amministrazione interessata;

Decreta:

Il comitato di vigilanza della gestione speciale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli artigiani e loro familiari, amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, è composto, oltre che dal presidente dell'Istituto che lo presiede, dai seguenti membri:

Quercia avv. Giorgio, Camardese dott. Mario, Ratti avv. Giorgio, Rendina Otello, Balzoni rag. Rita e Battaglia cav. Bernardo, in rappresentanza degli artigiani;

Bruni Silvaggi dott.ssa Lucia, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

De Carolis dott. Giancarlo, direttore aggiunto di divisione, in rappresentanza del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1976

Il Ministro: TOROS

(7253)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1976.

Proroga di tre mesi del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende del settore tessile compreso comparto maglieria e calzetteria, operanti in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 15 maggio 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica generale dell'industria tessile compreso il comparto maglieria e calzetteria;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1973 concernente un primo prolungamento trimestrale della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati da aziende dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti nella provincia di Bergamo;

Visti i decreti ministeriali 11 ottobre 1974 e 11 novembre 1975 estensivi del beneficio di cui al decreto ministeriale 7 maggio 1973 ai lavoratori del settore rimasti esclusi dal campo di applicazione di detto decreto;

Considerato che da ulteriori accertamenti dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano è risultato che una parte di lavoratori non ha potuto usufruire dei benefici concessi dai suddetti decreti e che contemporaneamente continuava a sussistere la condizione di crisi di cui al citato decreto interministeriale 15 maggio 1971;

Ritenuta l'opportunità di concedere anche a tali lavoratori una proroga del beneficio di cui al decreto ministeriale 7 maggio 1973;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti in provincia di Bergamo, i quali abbiano percepito il trattamento previsto dall'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e siano rimasti esclusi dal beneficio di cui ai decreti ministeriali 7 maggio 1973, 11 ottobre 1974 e 11 novembre 1975, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione è prolungata per un trimestre.

Roma, addì 12 giugno 1976

Il Ministro: TOROS

(7288)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1976.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agnano confezioni (ex Mi-Geri), stabilimento di Agnano Pozzuoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 25 luglio 1974, di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Agnano confezioni (ex Mi-Geri), stabilimento di Agnano Pozzuoli (Napoli), con effetto dal 16 luglio 1973;

Visti i decreti ministeriali 18 dicembre 1974, 19 dicembre 1974, 25 gennaio 1975, 27 gennaio 1975, 1° dicembre 1975 e 2 dicembre 1975, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agnano confezioni (ex Mi-Geri), stabilimento di Agnano Pozzuoli (Napoli), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1976

Il Ministro: TOROS

(7286)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1976.

Determinazione della misura massima complessiva dei tassi d'interesse e delle aliquote accessorie da praticare per il periodo residuo dell'anno 1976, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di miglioramento e di esercizio, assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, il quale dispone che la misura massima dei tassi di interesse da praticarsi da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, assistite dal concorso pubblico in conto interessi, sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro per il tesoro di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Visto il decreto interministeriale 3 marzo 1976, n. 315730/58-G-2, registrato alla Corte dei conti, addì 6 aprile 1976, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 129, con il quale è stata fissata la misura massima dei cennati tassi di interesse per l'anno 1976 con riserva di modificare detta misura ove le condizioni del mercato finanziario avessero subito ulteriori variazioni;

Visto il decreto interministeriale 7 aprile 1976, n. 316275/58-G-3, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1976, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 144, con il quale sono state fissate per il periodo residuo dell'anno 1976 le nuove misure dei cennati tassi massimi di interesse;

Considerata la necessità di provvedere alla rideterminazione della misura massima dei tassi di interesse sulle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento in relazione all'attuale situazione economica;

Sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, il quale nella riunione del 4 giugno 1976 si è pronunciato in merito;

Decreta:

La misura massima complessiva dei tassi di interesse — al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali, nonchè dell'eventuale provvigione per scarto cartelle — da praticare ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di miglioramento e di esercizio, assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, è così determinata per il periodo residuo dell'anno in corso, con decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto:

a) per le operazioni di credito agrario di miglioramento: misura massima complessiva del 15,15 % per tutto il territorio nazionale;

b) per i prestiti di esercizio: misura massima complessiva del 16 % per tutto il territorio nazionale.

Per le operazioni creditizie di cui al punto *a*), il tasso come sopra fissato si applica, con inizio dall'ammortamento, alle operazioni perfezionate con decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto con la stipula del contratto definitivo, ferme restando, per il periodo di preammortamento dei mutui, le misure dei tassi determinate per il periodo cui si riferisce la stipula del contratto condizionato.

Per le operazioni di credito da effettuare, invece, con fondi acquisiti attraverso emissioni obbligazionarie già collocate alla data di pubblicazione del presente decreto si applica il tasso di riferimento vigente prima di tale data, mentre per le operazioni di credito da effettuare

con fondi reperiti mediante emissioni obbligazionarie collocate anteriormente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del precedente decreto del 7 aprile 1976, si applica il tasso di riferimento del 13,40 % alla epoca vigente, intendendosi in tal modo chiarita e precisata la disposizione in materia contenuta in questo ultimo decreto del 7 aprile 1976.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1976
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 326

(7485)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1976.

Determinazione della misura del saggio totale d'interesse, del concorso nel pagamento degli interessi e dell'onere a carico di beneficiari sui finanziamenti effettuati ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge 9 maggio 1975, n. 153, recante l'applicazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura, per il periodo residuo dell'anno 1976.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, recante l'applicazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto l'art. 18 della cennata legge n. 153, il quale dispone che il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui accordati dagli istituti di credito agrario di miglioramento alle aziende che attuino un piano di sviluppo debitamente approvato, non puo superare il 9 % elevabile all'11 % per le zone del Mezzogiorno e per gli altri territori depressi ivi comprese le zone classificate montane per la durata di anni venti per gli investimenti fondiari e per la durata di anni dieci per l'acquisto di macchine, di attrezzi, del bestiame consentito e di ogni altra dotazione aziendale;

Visto il medesimo art. 18 il quale stabilisce che il tasso di favore e cioè l'onere a carico del beneficiario — pari alla differenza tra il saggio totale di interesse praticato dagli istituti ed il predetto concorso sugli interessi — non può essere inferiore al 3% ed al 2% limitatamente alle zone del Mezzogiorno ed agli altri territori depressi ivi comprese le zone classificate montane;

Visto l'art. 19 della ripetuta legge 153, il quale stabilisce che il cennato concorso negli interessi è concesso agli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento che praticano il tasso di interesse e le aliquote accessorie e cioè il saggio totale d'interesse, come richiamato dal precedente art. 18, in misura non superiore a quella che sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

Visto il decreto 3 marzo 1976, n. 315680/58-G-3, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1976, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 112, con il quale il tasso d'interesse, comprensivo delle aliquote accessorie, da praticare dagli istituti esercenti il credito agrario di miglioramento per le operazioni di finanziamento previsto dai citati articoli 18 e 19 della legge 9 maggio 1975, n. 153, è stato confermato per il corrente anno 1976 nella misura del 13,40% pari a quella stabilita per l'anno 1975;

Visto il successivo decreto 7 aprile 1976, numero 316309/58-G-3, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1976, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 152, con il quale è stata determinata, per il periodo residuo dell'anno 1976 la nuova misura del saggio totale d'interesse per le cennate operazioni;

Ritenuta l'opportunità di rideterminare la misura del saggio totale, del concorso nel pagamento degli interessi e, quindi, dell'onere a carico dei beneficiari sui finanziamenti effettuati dagli Istituti di credito agrario di miglioramento ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge n. 153 in relazione all'attuale situazione economica;

Sentito il Ministro per l'agricoltura e le foreste il quale si è espresso in merito con lettera dell'11 giugno 1976, n. 42694;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio il quale nella riunione del 4 giugno 1976 si è pronunciato in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 18 e 19 della legge 9 maggio 1975, n. 153, il tasso d'interesse, comprensivo delle aliquote accessorie, da praticare dagli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento per le operazioni di finanziamento previste dai citati articoli è determinato per l'ulteriore periodo residuo dell'anno 1976 nella misura del 15,15%.

Per le predette operazioni creditizie, il tasso come sopra fissato si applica, con inizio dall'ammortamento, alle operazioni perfezionate con decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto con la stipula del contratto definitivo, ferme restando, per il periodo di preammortamento dei mutui, le misure dei tassi determinate per il periodo cui si riferisce la stipula del contratto condizionato.

Per le operazioni di credito da effettuare, invece, con fondi acquisiti attraverso emissioni obbligazionarie già collocate alla data di pubblicazione del presente decreto si applica il tasso di riferimento vigente prima di tale data, mentre per le operazioni di credito da effettuare con fondi reperiti mediante emissioni obbligazionarie collocate anteriormente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del precedente decreto del 7 aprile 1976 si applica il tasso di riferimento del 13,40 % all'epoca vigente, intendendosi in tal modo chiarita e precisata la disposizione in materia contenuta in quest'ultimo decreto del 7 aprile 1976.

Il concorso nel pagamento degli interessi per i suddetti finanziamenti è stabilito nella misura del 9% elevabile all'11 % per le zone del Mezzogiorno e per gli altri territori depressi, ivi compresi le zone classificate montane.

Il tasso di favore e quindi l'onere a carico del beneficiario è fissato nella misura del 6,15%, riducibile al 4,15 %, per le zone del Mezzogiorno e per gli altri territori depressi, ivi comprese le zone classificate montane.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Republica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1976
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 327

(7486)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1976.

Determinazione del costo effettivo dei mutui previsti dallo art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto, e, in particolare, l'art. 4 il quale prevede che i mutui concessi dall'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano ai sensi del medesimo articolo non possono gravare sui mutuatari, complessivamente, in misura superiore al 5,50 %, compreso il rimborso del capitale, disponendo la concessione di un contributo pari alla differenza tra l'onere assunto dal mutuatario e il costo effettivo dell'operazione di mutuo da stabilirsi semestralmente con decreto del Ministro per il tesoro;

Visto il proprio decreto n. 301873/32-F-240-12 del 7 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1976, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 101, con cui il costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dal succitato art. 4 del decreto-legge n. 552 è stato stabilito nella misura del 14,15 % annuo, oltre il rimborso del capitale, dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (4 maggio 1976) e fino al 30 giugno 1976 e per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1976, disponendosi che detta misura possa essere modificata in relazione alle variazioni del mercato finanziario;

Ritenuto che occorra rideterminare la misura del costo effettivo di cui al menzionato decreto ministeriale 7 aprile 1976 in relazione alle variazioni intervenute nel mercato finanziario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che nella seduta del 4 giugno 1976 si è espresso favorevolmente in merito al costo effettivo appresso determinato;

Decreta:

Art. 1.

Il costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, stabilito con il decreto ministeriale numero 301873/32-F-240-12 del 7 aprile 1976, meglio specificato nelle premesse, è elevato dal 14,15 % annuo al 14,90 % annuo, oltre il rimborso del capitale, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* fino al 30 giugno 1976.

Art. 2.

Il costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è elevato dal 14,15 % annuo al 14,90 % annuo, oltre il rimborso del capitale, per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1976.

Tale costo potrà essere modificato in relazione alle variazioni del mercato finanziario.

Art. 3.

Il suddetto tasso di riferimento si applicherà alle operazioni di credito effettuate dall'Istituto di credito fondiario umbro-marchigiano dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le operazioni di credito da effettuare, invece, con fondi acquisiti attraverso emissioni obbligazionarie già collocate alla data di pubblicazione del presente decreto si applica il tasso di riferimento vigente prima di tale data, mentre per le operazioni di credito da effettuare con fondi reperiti mediante emissioni obbligazionarie collocate anteriormente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del precedente decreto del 7 aprile 1976 si applica il tasso di riferimento del 13,10 % all'epoca vigente, intendendosi in tal modo chiarita e precisata la disposizione in materia contenuta in quest'ultimo decreto del 7 aprile 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1976
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 320

(7487)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1976.

Determinazione del costo effettivo dei mutui previsti dallo art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania, e, in particolare, l'art. 15, il quale prevede che i mutui concessi ai sensi del medesimo articolo non possono gravare sui mutuatari, complessivamente in misura superiore al 5,50 % compreso il

rimborso del capitale, disponendo la concessione di un contributo pari alla differenza tra l'onere assunto dal mutuatario e il costo effettivo dell'operazione di mutuo da stabilirsi semestralmente con decreto del Ministro per il tesoro;

Visto il proprio decreto n. 301872/32-F-244-8 del 7 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1976, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 102, con cui il costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dal succitato art. 15 del decreto-legge n. 31 è stato stabilito nella misura del 14,15 % annuo, oltre il rimborso del capitale, dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (4 maggio 1976) e fino al 14 maggio 1976 e per il semestre 15 maggio - 14 novembre 1976, disponendo che detta misura possa essere modificata in relazione alle variazioni del mercato finanziario;

Ritenuto che occorra rideterminare la misura del costo effettivo di cui al menzionato decreto ministeriale del 7 aprile 1976, in relazione alle variazioni intervenute nel mercato finanziario;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che nella seduta del 4 giugno 1976 si è espresso favorevolmente in merito al costo effettivo appresso determinato;

Decreta:

Il costo effettivo delle operazioni di mutuo previste dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, stabilito con il decreto ministeriale n. 301872/32-F-244-8 del 7 aprile 1976, meglio specificato nelle premesse, è elevato dal 14,15 % annuo al 14,90 % annuo, oltre il rimborso del capitale, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* fino al 14 novembre 1976.

Il suddetto tasso di riferimento si applicherà alle operazioni di credito effettuate dagli Istituti di credito dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le operazioni di credito da effettuare, invece, con fondi acquisiti attraverso emissioni obbligazionarie già collocate alla data di pubblicazione del presente decreto si applica il tasso di riferimento vigente prima di tale data, mentre per le operazioni di credito da effettuare con fondi reperiti mediante emissioni obbligazionarie collocate anteriormente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del precedente decreto del 7 aprile 1976 si applica il tasso di riferimento del 13,10 % all'epoca vigente, intendendosi in tal modo chiarita e precisata la disposizione in materia contenuta in quest'ultimo decreto del 7 aprile 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1976
Registro n. 17 Tesoro, foglio n. 321

(7488)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1976.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per la editoria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria;

Visti gli articoli 4 e 6 della citata legge che prevedono mutui a favore di imprese editrici o stampatrici nonchè delle agenzie di cui al terzo comma del precedente art. 1, per consentire l'installazione, il potenziamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche e degli impianti di composizione e stampa nonchè la estinzione delle passività aziendali;

Visto, in particolare, il quinto comma del predetto art. 4 il quale dispone che il tasso agevolato da praticare sui mutui in questione è stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e che, per consentire l'applicazione di detto tasso agli Istituti di credito è concesso un contributo negli interessi da determinarsi secondo i criteri e le modalità previste dalla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni, e che detto tasso agevolato è ridotto ad un terzo in favore delle imprese editrici di giornali quotidiani costituite in forma di società cooperativa di giornalisti;

Visto il proprio decreto del 7 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1976, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 145, con il quale è stato stabilito il tasso base sui mutui di cui alla citata legge n. 172 nelle seguenti misure:

14,55 % per gli istituti speciali meridionali (ISVEIMER, IRFIS e CIS);

14,45 % per gli altri istituti di credito autorizzati;

Ritenuto che, a seguito della rapida evoluzione del mercato finanziario, il tasso da assumere a base per il calcolo del contributo statale in conto interessi sulle operazioni di mutuo di cui alla ripetuta legge n. 172 può essere fissato nelle misure del 15,45 % per gli istituti speciali meridionali (ISVEIMER, IRFIS e CIS) e del 15,35 % per gli altri istituti di credito autorizzati, analogamente a quanto stabilito per i finanziamenti di cui alla citata legge n. 623 del 30 luglio 1959;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il tasso di riferimento da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sui mutui di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172, è determinato nelle misure seguenti:

15,45 % per gli istituti speciali meridionali (ISVEIMER, IRFIS e CIS)

15,35 % per gli altri istituti di credito autorizzati.

Il suddetto tasso di riferimento si applicherà alle operazioni di credito effettuate dagli istituti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le operazioni di credito da effettuare, invece, con fondi acquisiti attraverso emissioni obbligazionarie già collocate alla data di pubblicazione del presente decreto si applica il tasso di riferimento vigente prima di tale data, mentre per le operazioni di credito da effettuare con fondi reperiti mediante emissioni ob-

bligazionarie collocate anteriormente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del precedente decreto del 7 aprile 1976, si applica il tasso di riferimento del 12,80 % e del 12,70 %, rispettivamente per gli istituti speciali del Sud e per gli altri istituti, all'epoca vigente, intendendosi in tal modo chiarita e precisata la disposizione in materia contenuta in quest'ultimo decreto del 7 aprile 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1976
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 322

(7489)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1976.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo statale in conto interessi sui finanziamenti a favore delle iniziative commerciali, previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio;

Visto in particolare, l'art. 3 della legge predetta il quale fissa, al primo comma, il tasso agevolato annuo di interesse da applicare ai finanziamenti di cui al precedente art. 2, e dispone, al secondo comma, che il tasso di riferimento viene stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il proprio decreto n. 337411 del 7 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1976, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 148, con il quale è stato stabilito il tasso di riferimento dei finanziamenti di cui alla citata legge n. 517 nella misura del 14,45 %;

Ritenuto che a seguito della rapida evoluzione del mercato monetario e finanziario, il tasso di riferimento delle predette operazioni di finanziamento può essere ora fissato nella misura del 15,35 % per tutti gli istituti di credito autorizzati;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, il tasso di riferimento, da assumere come base per il calcolo del contributo statale in conto interessi sui finanziamenti a favore delle iniziative commerciali previsti nel precedente art. 2, è determinato nella misura del 15,35 %.

Il suddetto tasso di riferimento si applicherà alle operazioni di credito effettuate dagli istituti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le operazioni di credito da effettuare, invece, con fondi acquisiti attraverso emissioni obbligazionarie già collocate alla data di pubblicazione del presente decreto si applica il tasso di riferimento vigente prima di tale data, mentre per le operazioni di credito da effettuare con fondi reperiti mediante emissioni obbligazionarie collocate anteriormente alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del precedente decreto del 7 aprile 1976, si applica il tasso di riferimento del 12,70 % all'epoca vigente, intendendosi in tal modo chiarita e precisata la disposizione in materia, contenuta in quest'ultimo decreto del 7 aprile 1976.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1976
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 323

(7490)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1976.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sui mutui delle imprese artigiane, di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949, capo. VI, sul credito all'artigianato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI, relative al credito all'artigianato, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il proprio decreto del 7 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1976, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 49, con il quale il tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo negli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, è stato determinato nella misura del 14,50 %;

Ritenuto che, a seguito della rapida evoluzione del mercato finanziario, si rende opportuno modificare il predetto tasso base;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, il tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane, sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, è determinato nella misura del 16 %.

Il predetto tasso massimo d'interesse si applica alle operazioni stipulate dagli istituti primari successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *giugno* 1976
Registro n. 17 *Tesoro, foglio n.* 324

(7491)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 246-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Cenere Giobatta, in Bassano del Grappa, via Monte Grappa, 71, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 246-VI » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(7207)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 160-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Caleari Teresa, in Vicenza, via Rossini, 29, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 160-VI » ha dichiarato che cinque punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(7206)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 351-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Brigato Pietro, in Grumolo delle Abbadesse, frazione Sarmego (Vicenza), assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 351-VI » ha dichiarato che quattro punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(7208)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 449-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Stecca Alberto, in Vicenza, via Borga Casale, 46, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 449-VI » ha dichiarato che sette punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(7209)

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 586-VI »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta « Orobert » di Rasia Roberto, in Trissino (Vicenza), via Oltreagno, 34, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 586-VI » ha dichiarato che tre punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Vicenza.

(7210)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino è vacante la prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7291)

Vacanza della cattedra di economia aziendale presso la facoltà di economia e commercio dell'Università L. Bocconi di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università L. Bocconi di Milano è vacante la cattedra di economia aziendale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7292)

Vacanza della cattedra di fisica solare presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di fisica solare, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7293)

Vacanza della cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica presso la facoltà di farmacia dell'Università di Ferrara.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Ferrara è vacante la cattedra di chimica farmaceutica e tossicologica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7354)

Vacanza della prima cattedra di microbiologia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma è vacante la prima cattedra di microbiologia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7355)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di agraria dell'Università di Bari (cattedra di macchine ed impianti per industrie agrarie).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, e dell'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Bari è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di macchine ed impianti per industrie agrarie) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7425)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'associazione « Opera assistenza malati impediti », in Firenze, ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1976, registro n. 10 Interno, foglio n. 342, l'associazione « Opera assistenza malati impediti », in Firenze, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra France Angela Riblet Bargagli Petrucci con atto n. 17918 di rep., in data 17 aprile 1969, a rogito del dott. Andrea Nizzi Nuti, notaio in Firenze, consistente nel terreno sito nel comune di Pian di Sco' (Arezzo), località « Le Fabbriche ».

(7211)

Autorizzazione alla fondazione « Istituti riuniti Santa Rita da Cascia - Fondazione Mastrocola », in Roma, ad accettare una donazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1976, registro n. 10 Interno, foglio n. 343, la fondazione « Istituti riuniti Santa Rita da Cascia - Fondazione Mastrocola », in Roma, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973, n. 1009, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno ad accettare la donazione disposta dalla pia fondazione « I figli del Divin Pastore - Istituti riuniti Santa Rita da Cascia », in Santa Maria in Cibona di Allumiere con atto n. 267/208 di rep., in data 27 novembre 1973, a rogito del notaio Romualdo Manoni, consistente nel terreno prativo sito in Ardea (Roma), località Tor San Lorenzo.

(7212)

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo » in Milano, ad accettare un'eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1976, registro n. 11 Interno, foglio n. 282, l'associazione « La San Vincenzo », in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare l'eredità disposta dal defunto sig. Modestino Baldinetti con testamento olografo 20 novembre 1965, pubblicato il 26 agosto 1966 con atto n. 26811 a rogito dott. Carlo Paola, notaio in Torino, consistente nell'immobile, sito in Collegno (Torino), via Trieste n. 6, distinto al catasto urbano con il mappale n. 701.

(7363)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Gusathion 60 P.B. dell'impresa Bayer Italia - S.p.a.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1976, è stata revocata, in seguito a rinuncia, l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Gusathion 60 P.B. concessa dalla impresa Bayer Italia - S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(7360)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1976, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 083, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto il 6 novembre 1972 dal sig. Giuseppe Cautela per l'annullamento del decreto ministeriale 17 maggio 1972, n. 04/64710, confermativo del provvedimento di rigetto dell'istanza di rinnovo del patentino vendita generi di monopolio n. 207, del comune di Tripi (Messina).

(7195)

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1976, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 084, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario proposto il 22 marzo 1973 dalla signora Anna Cardani, avverso il decreto ministeriale 2 settembre 1972, n. 04/69117, confermativo dell'atto di diffida all'osservanza dei turni di riposo settimanale.

(7196)

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1976, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 082, è stato respinto il ricorso straordinario proposto il 28 ottobre 1971 dal sig. Francesco D'Aquila per l'annullamento del decreto ministeriale 3 giugno 1971, n. 04/63331, confermativo del provvedimento di rigetto della istanza di trasferimento della tabaccheria n. 6 di Sondalo (Sondrio).

(7197)

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1976, registro n. 5 Monopoli, foglio n. 081, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto il 20 marzo 1973 dalla signora Giuliva Zucchelli per l'annullamento del decreto ministeriale 19 ottobre 1972, n. 04/67950, confermativo del provvedimento di rigetto della istanza di concessione di una rivendita speciale generi di monopolio, da istituirsi presso la stazione della ferrovia metropolitana di Milano, largo Cairoli.

(7198)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola di produzione e lavoro « Giacomo Matteotti », in Copparo.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1976 il sig. Vecchiattini Aurelio è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola di produzione e lavoro « Giacomo Matteotti », in Copparo (Ferrara), in sostituzione dell'avv. Paolo Ravenna, dimissionario.

(7361)

Modificazioni al decreto ministeriale 31 marzo 1976 concernente lo scioglimento, con nomina di commissario liquidatore, della società cooperativa « Edificatrice Belvedere a r.l. », in Imola.

Con decreto ministeriale 8 giugno 1976 il decreto ministeriale 31 marzo 1976 è stato così modificato: « La società cooperativa edificatrice Belvedere - Società cooperativa a r.l., in Imola (Bologna), è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire ».

(7362)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 7

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16 Mod. 241 D.P. — Data: 28 agosto 1954. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del Tesoro di Siracusa. — Intestazione: Vinci Sebastiano fu Santo. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 5.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(5994)

Abilitazione di aziende di credito

Si rende noto che, con decreti ministeriali 10 giugno 1976, le seguenti aziende di credito sono state abilitate a compiere le operazioni su titoli di debito pubblico previste dall'art. 35 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343:

Banca popolare cooperativa - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Crotone (Catanzaro);

Banca cooperativa cattolica - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Montefiascone (Viterbo).

(7295)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 30 marzo 1976, registro n. 9 Tesoro, foglio n. 339, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dalla sig.na Giacchè Carla Maria, nella sua qualità di orfana maggiorenne universitaria del s. ten. Giacchè Nicola, avverso il provvedimento con il quale il direttore provinciale del tesoro di La Spezia, partecipava alla medesima l'accertamento di un debito per assegni di pensione di guerra non dovuti e corrisposti dal 1° novembre 1967 al 5 luglio 1968.

(7296)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 115

Corso dei cambi del 18 giugno 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	853,75	853,75	853,25	853,75	853,75	—	853,60	853,75	853,75	853,75
Dollaro canadese	877,90	877,90	876 —	877,90	878,25	—	877,95	877,90	877,90	877,90
Franco svizzero	342,75	342,75	343,75	342,75	343 —	—	343 —	342,75	342,75	342,75
Corona danese	139,64	139,64	139,80	139,64	139 —	—	139,75	139,64	139,64	139,65
Corona norvegese	153,80	153,80	154 —	153,80	153,75	—	153,88	153,80	153,80	153,80
Corona svedese	191,91	191,91	192 —	191,91	192 —	—	191,89	191,91	191,91	191,90
Fiorino olandese	312,05	312,05	312,25	312,05	312 —	—	311,95	312,05	312,05	312 —
Franco belga	21,5475	21,5475	21,55	21,5475	21,55	—	21,54	21,5475	21,5475	21,55
Franco francese	180,12	180,12	180,10	180,12	180,25	—	180,22	180,12	180,12	180,12
Lira sterlina	1516,50	1516,50	1515 —	1516,50	1516 —	—	1516,15	1516,50	1516,50	1516,50
Marco germanico	331,50	331,50	331,90	331,50	331,75	—	331,57	331,50	331,50	331,50
Scellino austriaco	46,29	46,29	46,33	46,29	46,50	—	46,31	46,29	46,29	46,30
Escudo portoghese	27,50	27,50	27,60	27,50	27,50	—	26,51	27,50	27,50	27,50
Peseta spagnola	12,571	12,571	12,59	12,571	12,55	—	12,565	12,571	12,571	12,57
Yen giapponese	2,856	2,856	2,86	2,856	2,854	—	2,855	2,856	2,856	2,85

Media dei titoli del 18 giugno 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	94,525
Redimibile 3,50 % 1934	99,625
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,225
» 5 % (Ricostruzione)	95,675
» 5 % (Riforma fondiaria)	92 —
» 5 % (Città di Trieste)	90,850
» 5 % (Beni esteri)	90,650
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	81,050
» 5,50 % » » 1968-83	82,725
» 5,50 % » » 1969-84	81,800
» 6 % » » 1970-85	83,500
» 6 % » » 1971-86	82,200
» 6 % » » 1972-87	82,775
» 9 % » » 1975-90	92,175

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,050
» 5 % (» 1° aprile 1978)	85,650
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,150
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	82,150
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	78,675
» poliennali 7 % 1978	89,700
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,900
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	87,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 giugno 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	853,675
Dollaro canadese	877,925
Franco svizzero	342,875
Corona danese	139,695
Corona norvegese	153,84
Corona svedese	191,90
Fiorino olandese	312 —
Franco belga	21,544
Franco francese	180,17
Lira sterlina	1516,325
Marco germanico	331,535
Scellino austriaco	46,30
Escudo portoghese	27,505
Peseta spagnola	12,568
Yen giapponese	2,855

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rinvio delle prove scritte degli esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali per l'anno 1976

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 23 dicembre 1975, con il quale veniva indetta la sessione di esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori legali presso le sedi di corte di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia, e venivano fissate per i giorni 12 e 13 luglio 1976 le prove scritte della sessione avanti detta;

Considerato che nei predetti giorni 12 e 13 luglio i locali ordinariamente adibiti dalla generalità delle corti di appello allo svolgimento delle prove scritte degli esami in argomento saranno indisponibili, in quanto utilizzati dagli uffici elettorali centrali e circoscrizionali per le operazioni relative alle elezioni politiche ed amministrative fissate per le date del 20 e 21 giugno 1976, ed in particolare che a Roma è stata revocata per tale motivo la concessione dei locali del palazzo degli esami;

Ritenuta la necessità di rinviare le date delle prove scritte della sessione d'esame di cui trattasi;

Decreta:

Le prove scritte degli esami per l'iscrizione negli albi dei procuratori presso le sedi di corte di appello di Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste e Venezia — già fissate con decreto ministeriale 6 novembre 1975 per i giorni 12 e 13 luglio 1976 — si terranno, presso le sedi suindicate, alle ore 9 antimeridiane, nei giorni seguenti:

diritto civile e amministrativo: 23 luglio 1976;
procedura civile e penale: 24 luglio 1976.

Roma, addì 18 maggio 1976

Il Ministro: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *giugno* 1976
Registro n. 15 *Giustizia, foglio n.* 94

N.B. — La pubblicazione del presente decreto sostituisce ed annulla quella effettuata, per estratto, alla pagina 4861 della *Gazzetta Ufficiale* n. 160 del 19 giugno 1976.

(7167)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cinquantacinque posti di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle biblioteche di facoltà e scuole dei seminari e degli istituti scientifici.

In considerazione delle difficoltà tecnico-organizzative derivate dall'elevato numero dei partecipanti (circa 13.000), le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cinquantacinque posti di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici, indetto con decreto ministeriale 12 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1976, avranno luogo nei giorni 15 e 16 dicembre 1976 alle ore 8 nei sottoindicati istituti scolastici di Roma:

scuola media statale « Virgilio », via Giulia, 25: lettera « A »;
I.P.S.I.A. « E. De Amicis », via Galvani, 6: lettera « B »;
istituto magistrale statale « V. Colonna », via dell'Arco del Monte, 99: da Cabibbe Silvia a Chiappini Serenella;
liceo ginnasio statale « E. Q. Visconti », piazza del Collegio Romano, 4: da Chiapponi Giulia a Cutuli Angelo;
liceo scientifico statale « G. B. Morgagni », via Fonteiana, 119: lettera « D »;
liceo scientifico statale « J. F. Kennedy », via Nicola Fabrizi, 6: lettere « E - F »;
scuola media statale « A. Manzoni », viale di Villa Pamphili, 7: lettere « G - H »;
I.P.S.C. «G. Romano», via della Paglia, 50: lettere «I - J - K»;
scuola media statale « Trilussa », via Di Donna Olimpia, 43; lettera « L »;
liceo ginnasio statale « Virgilio », via Giulia, 38: lettera «M»;
scuola media statale « G. Romano », via della Paglia, 50: lettere « N - O »;
scuola media statale « Ugo Foscolo », via del Portico d'Ottavia, 73: da Paccagnella Cappelletto Maria a Penchini Daniela;
I.T.C. Statale « Q. Sella », via del Portico d'Ottavia, 69: da Penna Margherita a Quintiliani Stefania;
scuola media statale « S. Francesca Romana », via dei Salumi, 14: lettera « R »;
I.T.C.G. statale «G. Medici Del Vascello», via Fonteiana, 111: lettera « S »;
liceo ginnasio statale « L. Manara », viale di Villa Pamphili, 7: lettera « T »;
I.T.I. statale « G. Ferraris », viale di Villa Pamphili, 71: lettere « U - V - W - Z ».

N.B. — Le donne coniugate sono tenute a prendere in considerazione la lettera iniziale del cognome da nubile.

(7059)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a otto posti di bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche di facoltà e scuole, dei seminari e degli istituti scientifici.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a otto posti di bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva delle biblioteche di facoltà e scuole dei seminari e degli istituti scientifici, indetto con decreto ministeriale 16 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1976, avranno luogo nei giorni 29 e 30 settembre 1976 alle ore 8 nelle aule della facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, via del Castro Laurenziano n. 9.

(7304)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a diciannove posti di vice direttore di ragioneria in prova nel ruolo della carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a diciannove posti di vice direttore di ragioneria in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva di ragioneria delle segreterie universitarie, indetto con decreto ministeriale 10 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 febbraio 1976, avranno luogo nei giorni 12 e 13 ottobre 1976 alle ore 8,30 nelle aule I e II della facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, via del Castro Laurenziano n. 9.

(7302)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sessantuno posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva delle segreterie universitarie.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sessantuno posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva delle segreterie universitarie indetto con decreto ministeriale 25 giugno 1975, avranno luogo nei giorni 10 e 11 novembre 1976 alle ore 8 nelle aule della facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, via del Castro Laurenziano n. 9.

(7303)

REGIONE SARDEGNA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cagliari

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA'

Visto il decreto del veterinario provinciale di Cagliari n. 130 del 23 gennaio 1975, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cagliari al 30 novembre 1974;
Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;
Viste le designazioni degli enti interessati;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;
Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come segue:

Presidente:
Bullitta dott. Nicolò, funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

Componenti:
Marceddu dott. Livio, veterinario provinciale;
Corticelli prof. dott. Bruno, docente universitario di ruolo;
Aru prof. dott. Efisio, docente universitario di ruolo;
Orrù dott. Efisio, funzionario della carriera direttiva della Amministrazione civile dell'interno;
Steri dott. Dante, veterinario condotto.

Segretario:
Mura dott. Giampaolo, funzionario della carriera direttiva amministrativa in servizio presso l'ufficio del veterinario provinciale di Cagliari.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà sede presso l'ufficio del veterinario provinciale di Cagliari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione autonoma della Sardegna e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Cagliari e dei comuni interessati.

Cagliari, addì 26 marzo 1976

L'assessore: MELIS

(7169)

OSPEDALE CIVILE «P. F. CALVI» DI NOALE

Concorso ad un posto di assistente della divisione chirurgica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione chirurgica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Noale (Venezia).

(7379)

OSPEDALI CIVILI RIUNITI «G. RUMMO» DI BENEVENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto ed un posto di assistente del centro per la diagnosi precoce dei tumori della sfera genitale femminile;
due posti di assistente della sezione di medicina urgente;
un posto di assistente della divisione di medicina generale;
due posti di assistente della divisione di chirurgia generale;
due posti di assistente del servizio di radiologia;
due posti di ispettore sanitario presso la direzione sanitaria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla amministrazione dell'ente in Benevento.

(7317)

OSPEDALE CIVILE DI SIDERNO

Concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Siderno (Reggio Calabria).

(7318)

OSPEDALI RIUNITI DI SASSARI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di otorinolaringoiatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Sassari.

(7319)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 12 gennaio 1976, n. 2.
Ulteriori interventi a favore dell'agriturismo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del 27 gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge la disposizione di cui al primo comma dell'art. 6 della legge provinciale *20 marzo 1973, n. 11, come integrata dall'ultimo comma* dell'art. 1 della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 9, continuerà a trovare applicazione relativamente alle sole domande di contributo per lo svolgimento delle attività indicate nel terzo comma dell'art. 4 della citata legge provinciale n. 11.

Art. 2.

Per gli interventi previsti dalla legge provinciale 20 marzo 1973, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato lo stanziamento di L. 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

I fondi di cui al primo comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere di L. 300.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1975, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1975, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Cat. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . . L. 300.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 5490 - Cat. X. — Interventi a favore dell'agriturismo (leggi provinciali 20 marzo 1973, n. 11 e 6 settembre *1974, n. 9*) . . . . . L. 300.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 12 gennaio 1976

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 19 gennaio 1976, n. 3.
Concorso sulle spese di funzionamento, organizzazione e personale dei comprensori.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del 27 gennaio 1976*)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta provinciale è autorizzata a corrispondere a ciascuno dei comprensori previsti dalla legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62, un concorso *una tantum* di L. 50.000.000 sulla spesa di funzionamento, organizzazione e personale.

Il concorso di cui al comma precedente è subordinato alla partecipazione finanziaria di tutti i comuni facenti parte del comprensorio in ragione di almeno 400 lire per abitante residente in ciascun comune secondo il censimento ufficiale, semprechè lo statuto non preveda una diversa data.

Art. 2.

Per ottenere il concorso di cui al precedente art. 1, i presidenti dei comprensori debbono inoltrare domanda alla giunta provinciale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredando la stessa di una relazione nella quale siano specificate le previsioni relative agli oneri e alle entrate indicate nell'art. 1.

Per i comprensori non ancora istituiti, la domanda di cui al comma precedente, potrà essere inoltrata entro sessanta giorni dalla costituzione degli organi comprensoriali, ma comunque entro il 31 dicembre 1976.

Il concorso viene deliberato dalla giunta provinciale dopo l'approvazione del bilancio dell'ente comprensoriale da parte dell'assemblea.

Art. 3.

Per i fini di cui all'art. 1 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975 e di L. 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 4.

Per i fini di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge provinciale 19 gennaio 1970, n. 7, è autorizzato lo stanziamento di L. 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975 e di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 5.

Il periodo massimo previsto nell'ultimo comma dell'art. 1 della legge provinciale 19 gennaio 1970, n. 7, è elevato a cinque anni.

Art. 6.

Alla copertura dell'onere di L. 450.000.000, derivante dall'applicazione degli articoli 3 e 4 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1975, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 2960 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura del maggior onere di L. 150.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 3 della presente legge, a carico dello esercizio finanziario 1976, si provvede con una quota delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla riduzione di L. 250.000.000 dell'onere annuo di L. 400.000.000 autorizzato con l'art. 3 della presente legge.

Art. 7.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1975, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 2960 - Cat. VII. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 450.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 2730 - Cat. III. — Agevolazioni per i comprensori ai sensi della legge provinciale 19 gennaio 1970, n. 7 . . . . L. 50.000.000

Cap. 2740 - Cat. III. — Concorso *una tantum* nelle spese di funzionamento, organizzazione e personale dei comprensori previsti dalla legge provinciale 7 dicembre 1973, n. 62 . . . . . » 400.000.000

Totale variazioni di nuova istituzione . . L. 450.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 19 gennaio 1976

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 19 gennaio 1976, n. 4.

Ulteriore finanziamento della legge provinciale 23 gennaio 1970, n. 8, concernente agevolazioni per l'acquisizione di aree da adibire a parco urbano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del 27 gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 1 della legge provinciale 23 gennaio 1970, n. 8, come modificata dalla legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 10, è autorizzato l'ulteriore limite di impegno di L. 30.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 30.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1989.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di L. 30.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1975, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1975 sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Cat. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . . . L. 30.000.000

In aumento:

Cap. 5620 - Cat. X. — Nuove agevolazioni per l'acquisizione di aree da adibire a parco urbano (legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 10) . . L. 30.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 19 gennaio 1976

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 19 gennaio 1976, n. 5.

Ulteriore finanziamento della legge provinciale 12 settembre 1968, n. 15, relativa ad interventi per i parchi naturali ed attrezzati del piano urbanistico provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del 27 gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per i fini di cui agli articoli 1, 2, 3, lettera *a*), e 6, lettere *a*), *c*) e *d*), della legge provinciale 12 settembre 1968, n. 15, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di L. 150.000.000 derivante dalla applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1975, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1975, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Cat. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 150.000.000

In aumento:

Cap. 5601 - Cat. VIII. — Spese per attività di conservazione e valorizzazione dei territori interessati ai parchi naturali ed attrezzati del piano urbanistico provinciale ai sensi degli articoli 1, 2, 3, lettera *a*), e 6, lettere *a*), *c*) e *d*), della legge provinciale 12 settembre 1968, n. 15 (legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 9) . . . . . L. 150.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 19 gennaio 1976

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 19 gennaio 1976, n. 6.

Ulteriore finanziamento della legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, modificata con la legge provinciale 1° settembre 1975, n. 47, concernente: « Nuove provvidenze a favore degli esercizi alberghieri ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 27 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Ulteriore finanziamento

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, modificata con legge provinciale 1° settembre 1975, n. 47, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976 da erogarsi secondo le norme della stessa legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, e successive modificazioni.

Per gli esercizi successivi fino al 1990, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 1 della medesima legge provinciale 12 agosto 1972, n. 16, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'ammontare dello stanziamento di cui al precedente comma.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 2.
Norma transitoria

Le domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge in base alle leggi provinciali 12 agosto 1972, n. 16, 7 agosto 1973, n. 21, 6 settembre 1974, n. 14 e 1° settembre 1975, n. 47, possono essere ammesse al godimento delle provvidenze disposte con la presente legge.

Art. 3.
Disposizioni finanziarie

Alla copertura dell'onere di L. 200.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1976, si farà fronte con una quota di pari importo, delle disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di L. 500.000.000 autorizzato con l'art. 2 della legge provinciale concernente: « Rifinanziamento per l'esercizio 1975 delle leggi provinciali 18 novembre 1974, n. 36 e 1° settembre 1975, n. 48 ».

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 19 gennaio 1976

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 19 gennaio 1976, n. 7.

Provvedimenti per il rilancio dell'edilizia abitativa pubblica ed agevolata.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 27 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA

Art. 1.

La giunta provinciale è autorizzata ad assegnare all'Istituto trentino per l'edilizia abitativa fondi nella misura corrispondente alla spesa per la costruzione di abitazioni da destinare alla generalità dei cittadini a più basso reddito, per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria relative a nuovi insediamenti di edilizia abitativa, per l'acquisizione delle aree occorrenti nonché per l'esecuzione di opere di sistemazione esterna di complessi edilizi di proprietà della provincia o dell'I.T.E.A., entro limiti di costo che saranno fissati con deliberazione della giunta medesima.

Per l'assegnazione e il godimento degli alloggi previsti dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, e successive modificazioni, nonché al secondo comma dell'art. 35 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31.

Si applica altresì l'art. 30 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31.

Art. 2.

La giunta provinciale è altresì autorizzata ad assegnare all'I.T.E.A. fondi per il finanziamento delle spese per opere di completamento dei programmi di edilizia abitativa pubblica previsti dalle leggi provinciali 20 agosto 1971, n. 9 e 30 dicembre 1972, n. 31, nonché per le maggiori spese derivanti dall'aumento dei costi e dalla revisione dei prezzi contrattuali, relative alle opere di sistemazione esterna di complessi edilizi eseguite dall'I.T.E.A. ai sensi dell'art. 39 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31.

L'assegnazione di cui al precedente comma potrà essere disposta nella misura massima dell'1 per cento dello stanziamento di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Per le spese di amministrazione, per gli oneri fiscali e le spese accessorie inerenti all'acquisizione delle aree ed alla realizzazione delle opere indicate nell'art. 1, nonché per le spese relative ai contratti da stipularsi con gli assegnatari degli alloggi, la giunta provinciale corrisponderà all'I.T.E.A. una somma che sarà determinata, sentito il consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo, nella misura massima del 4,50 per cento dell'ammontare globale degli investimenti previsti per l'attuazione del programma di cui allo stesso art. 1.

Art. 4.

Per i fini di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 è autorizzato lo stanziamento di L. 23.684.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976, da erogarsi in relazione all'assegnazione di cui agli articoli 1 e 17 della legge 27 maggio 1975, n. 166, e all'art. 21-*bis* istituito con l'art. 1 della legge 16 ottobre 1975, n. 492.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 5.

Sullo stanziamento autorizzato con l'art. 15 della legge provinciale 18 agosto 1975, n. 33, possono gravare anche i contributi necessari per l'adeguamento alle variazioni del costo effettivo delle operazioni di mutuo.

Le disposizioni del citato art. 15 e del presente articolo si estendono anche al programma di cui al capo II del titolo I della legge provinciale 5 gennaio 1970, n. 2.

Art. 6.

Sul fondo di rotazione di cui alla legge provinciale 5 gennaio 1970, n. 3, modificata ed integrata dall'art. 46 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e dell'art. 13 della legge provinciale 23 dicembre 1974, n. 48, sono versate le somme assegnate alla provincia sugli stanziamenti di cui all'art. 7 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

Titolo II

EDILIZIA AGEVOLATA

Art. 7.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 41 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, è autorizzata la spesa di L. 1.425.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1976, da erogarsi in relazione all'assegnazione di cui agli articoli 9 e 17 della legge 27 maggio 1975, n. 166, e dell'art. 21-*bis* istituito con l'art. 1 della legge 16 ottobre 1975, n. 492.

Per gli esercizi successivi fino al 2000, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 10, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'ammontare dello stanziamento di cui al precedente comma.

I fondi di cui ai precedenti commi, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 8.

I fondi disponibili per la concessione dei contributi previsti dal precedente art. 7 sono riservati nella misura del 70 per cento alle cooperative edilizie, con preferenza per quelle a proprietà indivisa.

Nel caso in cui i fondi riservati ai sensi del precedente comma rimangono inutilizzati per mancanza di domande valide, o per decadenza delle stesse, le relative disponibilità potranno essere utilizzate a favore di richiedenti singoli.

Il limite di reddito annuo complessivo, ai fini dell'ammissibilità delle domande di contributo e dell'assegnazione delle abitazioni ai soci delle cooperative, nonché ai fini dell'elevazione dal 75 per cento all'85 per cento del limite di spesa da ammettere a contributo, è stabilito rispettivamente in L. 7.000.000 e in L. 5.000.000, da determinarsi ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, compresi i redditi esenti, diversi da quelli indicati nel primo, secondo e terzo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Il termine per la presentazione delle domande alla giunta provinciale è stabilito in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i richiedenti singoli, e in centoventi giorni dalla data medesima per le cooperative edilizie.

Art. 9.

All'art. 8, primo comma, della legge provinciale 23 dicembre 1974, n. 48, fra le parole «da contrarsi» e le parole «da richiedenti» sono inserite le parole «con atto definitivo». Nel secondo comma, alle parole «6 per cento» sono sostituite le parole «10 per cento», e alle parole «40 per cento» sono sostituite le parole «50 per cento».

Art. 10.

Per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 8 e 9 della legge provinciale 23 dicembre 1974, n. 48, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 150.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 11.

Gli articoli 11, 12 e 13 della legge provinciale 18 agosto 1975, n. 33, sono abrogati.

Art. 12.

La disponibilità del fondo di L. 1.000.000.000, autorizzato con l'art. 13 della legge provinciale 18 agosto 1975, n. 33, a carico dell'esercizio finanziario 1975, è utilizzata per la concessione di una annualità di contributi di cui all'art. 9 della legge medesima

Per la corresponsione delle successive annualità di contributo, è autorizzato lo stanziamento di L. 1.000.000.000 annue, per la durata di anni 4, a partire dall'esercizio finanziario 1976.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 1.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979.

I fondi di cui ai precedenti commi, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 13.

Per ottenere i contributi previsti dall'art. 51 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, e successive modificazioni, possono essere presentate nuove domande entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Titolo III

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 14.

La giunta provinciale, sentito il parere del comitato per l'edilizia abitativa, provvederà con norma regolamentare a determinare, modificare ed eventualmente aggiornare, le norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere contemplate nell'art. 2 della legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 31, come modificato dall'art. 1 della legge provinciale 18 agosto 1975, n. 33.

Art. 15.

I progetti delle opere comprese nei programmi la cui attuazione è affidata all'I.T.E.A. ai sensi della legislazione provinciale sono approvati dal consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo, fermo restando, per quanto riguarda i pareri tecnico-amministrativi, quanto disposto dalla legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28.

Art. 16.

All'art. 13, secondo comma, della legge provinciale 20 agosto 1971, n. 9, il punto 3) è sostituito dal seguente: «3) anzianità di residenza o di lavoro nel comprensorio in cui sorgono le costruzioni;». Nel terzo comma dello stesso articolo, alle parole «punti 1) e 2)» sono sostituite le parole «punti 1), 2) e 3)».

All'art. 32, quarto comma, della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, sono aggiunte le parole «e a corrispondere, anche per il periodo di mancata occupazione dell'alloggio, il canone di locazione o la quota di riscatto, nonché la quota delle spese generali, di amministrazione e manutenzione».

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 17.

Alla copertura dell'onere di L. 150.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 10 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1975, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Alla copertura dell'onere di L. 23.684.000.000 derivante dalla applicazione dell'art. 4 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1976, si farà fronte con le entrate derivanti dall'assegnazione alla provincia, a sensi degli articoli 1 e 17 della legge 27 maggio 1975, n. 166, e dell'art. 21-*bis* istituito con l'art. 1 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, di quote degli stanziamenti autorizzati con le medesime leggi.

Alla copertura dell'onere di L. 1.425.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 7 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1976, si farà fronte con le entrate derivanti dall'assegnazione alla provincia, ai sensi degli articoli 9 e 17 della legge 27 maggio 1975, n. 166, e dell'art. 21-*bis* istituito con l'art. 1 della legge 16 ottobre 1975, n. 492, di quote degli stanziamenti autorizzati con le medesime leggi.

Alla copertura dell'onere di L. 1.000.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 12, secondo comma, della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1976, si provvede con le disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione dell'onere annuo di L. 1.000.000.000, autorizzato con l'art. 10 della legge provinciale concernente «Interventi a favore della piccola e media industria».

Art. 18.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1975, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 3635 - Cat. X. — Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni sui mutui assistiti dai contributi di cui all'art. 41 della legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31 . .	L.	1.000.000.000
Cap. 5900 - Cat. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	»	150.000.000
Totale variazioni in diminuzione . . .	L.	1.150.000.000

In aumento:

Cap. 3595 - Cat. X. — Fondo per la concessione di contributi in conto capitale per il risanamento organico di abitazioni . .	L. 1.000.000.000
Cap. 3690 - Cat. X (di nuova istituzione). — Fondo per la concessione di contributi per sopperire agli oneri di preammortamento dei mutui assunti dall'I.T.E.A., da singoli e cooperative, per la costruzione o il risanamento di abitazioni	» 150.000.000
Totale variazioni in aumento .	L. 1.150.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 19 gennaio 1976

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 19 gennaio 1976, n. 8.

Provvedimenti riguardanti incentivi a favore dell'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 4 *del* 27 *gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PROVVEDIMENTI PER PROMUOVERE E POTENZIARE GLI IMPIANTI DELLE COOPERATIVE AGRICOLE E LE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

Art. 1.

Per la concessione dei contributi previsti dalla legge provinciale 15 dicembre 1972, n. 28, e successive modificazioni, è autorizzato l'ulteriore limite di impegno di L. 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 500.000.000 per ciascuno degli esercizi dal 1975 al 1989.

Capo II

INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE ZONE AGRICOLE MONTANE

Art. 2.

Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 1, n. 1, della legge provinciale 3 gennaio 1975, n. 1, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 1.300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall'art. 2 della legge provinciale 3 gennaio 1975, n. 1, è autorizzato lo stanziamento di L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

Capo III

PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA PROPRIETÀ DIRETTO-COLTIVATRICE

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 10 settembre 1973, n. 49, è sostituito dal seguente:

« I mutui di cui al precedente comma avranno la durata massima di venticinque anni ».

Art. 4.

Per la concessione del concorso negli interessi di cui alla legge provinciale 10 settembre 1973, n. 49, modificata con la presente legge, è autorizzato il limite di impegno di L. 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in ragione di L. 100.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1999.

Capo IV

AGEVOLAZIONI NEL CAMPO DELLE STRUTTURE AGRICOLE FINANZIATE DALLA C.E.E. E DALLO STATO ITALIANO

Art. 5.

L'art. 1 della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Al fine di agevolare la esecuzione delle opere che hanno ottenuto i benefici previsti dal regolamento n. 17 di data 5 febbraio 1964 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea e quelli dell'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni, per la cui realizzazione, stante le mutate condizioni di mercato, la spesa ammessa è inadeguata, la giunta provinciale, su richiesta degli interessati, è autorizzata a concedere contributi in conto capitale della misura massima del 25 per cento del supero di spesa ammissibile.

Sui mutui di miglioramento ad ammortamento della durata massima di venti anni, contratti ai termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, destinati a coprire la differenza tra la spesa ammessa ed il contributo concesso ai sensi del precedente comma, può essere concesso, con le modalità di cui all'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il contributo in conto interessi.

Il concorso negli interessi come previsto al comma precedente può essere concesso sui mutui riguardanti l'intera spesa ammissibile, qualora non si dia luogo alla concessione del contributo in conto capitale.

I contributi in conto interessi di cui al presente articolo possono essere altresì concessi sui mutui destinati a ripianare le passività finanziarie, il cui ammontare massimo dovrà risultare da apposite dichiarazioni bancarie, maturate sulle operazioni di prefinanziamento per la realizzazione di iniziative ammesse ai benefici della C.E.E. e dello Stato.

Per favorire la realizzazione dei progetti per la cui esecuzione sia stato concesso da parte dello Stato e della C.E.E. solo il contributo in conto capitale, può essere concesso, con le modalità di cui al presente articolo, il contributo in conto interessi sui mutui integrativi destinati a coprire la differenza fra la spesa ammessa dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'ammontare dei contributi in conto capitale concessi dal Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia - Sezione orientamento, e dallo stesso Ministero dell'agricoltura e delle foreste ».

Art. 6.

L'art. 2 della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 18, è sostituito dal seguente:

« Le agevolazioni di cui al primo, secondo e terzo comma dell'articolo precedente possono essere concesse sull'importo risultante dalla differenza fra la spesa sostenuta, come documentata dal conto finale e la spesa ammessa, per le medesime opere, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto di impegno ».

Al primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 18, le parole: « di cui all'art. 1 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al primo, secondo e terzo comma dell'art. 1 ».

Art. 7.

L'art. 4 della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 18, è così sostituito:

« La giunta provinciale provvede alla concessione dei contributi in conto capitale nonchè alla concessione e contestuale liquidazione dei contributi in conto interessi sui mutui previamente autorizzati con nulla osta dell'assessore al quale è affidata la materia dell'agricoltura ».

Art. 8.

Per la concessione dei contributi in conto capitale di cui all'art. 1 della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 18, come modificato dalla presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 400.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

Per la concessione dei contributi in conto interessi di cui all'art. 1 della legge provinciale 6 settembre 1974, n. 18, come modificato dalla presente legge, è autorizzato il limite di impegno di L. 200.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

Le relative annualità saranno iscritte negli stati di previsione della spesa della provincia in misura di L. 200.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1994.

Capo V

INTERVENTI PER FAVORIRE DA PARTE DI COOPERATIVE AGRICOLE E ASSOCIAZIONI AGRARIE LA CORRESPONSIONE DI ACCONTI AI SOCI CONFERENTI

Art. 9.

Allo scopo di favorire la regolare immissione sul mercato delle produzioni agricole e zootecniche, nonché di promuovere la loro valorizzazione commerciale, possono essere concessi a favore di cooperative che gestiscono propri impianti di conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti e delle associazioni agrarie legalmente costituite ed aventi sede ed operanti nel territorio della provincia, contributi nella misura massima del 70 per cento dell'ammontare degli interessi passivi maturati su prestiti dalle stesse contratti, nel corso dell'annata agraria 1975-76, con istituti ed enti esercenti il credito agrario, per la corresponsione di acconti ai soci conferenti.

Art. 10.

Le domande per ottenere i benefici di cui all'articolo precedente vanno inoltrate all'assessorato cui è affidata la materia dell'agricoltura entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La concessione del contributo è disposta dalla giunta provinciale sulla base del valore dei prodotti conferiti, dei programmi di commercializzazione e dei programmi di massima di finanziamento concordati con gli istituti di credito.

La liquidazione del contributo è disposta per un terzo contestualmente alla concessione e, per la parte restante, sulla base di dichiarazioni bancarie da prodursi entro l'anno 1976.

Le dichiarazioni bancarie dovranno indicare la data di somministrazione, l'importo della somma, la durata, il saggio di interesse di ogni singola operazione e l'ammontare parziale e complessivo degli interessi passivi maturati.

Art. 11.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 9 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 560.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Art. 12.

I fondi di cui alla presente legge, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Ai fini della concessione dei benefici di cui ai precedenti articoli 1, 2, 4 e 5 possono essere prese in considerazione anche le domande presentate ai sensi delle leggi citate nei medesimi articoli e non accolte per insufficienza di fondi.

Art. 13.

Alla copertura dell'onere di L. 3.260.000.000 derivante dalla applicazione degli articoli 1, 2, 4, 8 e 11 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1975, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 14.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1975, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Categ. IX. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 3.260.000.000

In aumento:

Cap. 4355 - Categ. X. — Spese per la concessione di contributi in conto capitale ad aziende agricole singole ed associate per iniziative intese a promuovere, sviluppare e consolidare l'economia delle imprese agricole montane (legge provinciale 3 gennaio 1975, n. 1 - art. 1 - punto 1) L. 1.300.000.000

Cap. 4357 - Categ. X (di nuova istituzione). — Spese per la concessione di contributi in conto capitale a cooperative od agricoltori per l'acquisto in comunione di macchine operatrici (legge provinciale 3 gennaio 1975, n. 1 - art. 2) . . » 200.000.000

Cap. 4422 - Categ. X. — Ulteriori provvedimenti per promuovere e potenziare gli impianti delle cooperative agricole e le opere di miglioramento fondiario (leggi provinciali 15 dicembre 1972, n. 28 e 6 dicembre 1974, n. 44) . . . . » 500.000.000

Cap. 4425 - Categ. X (di nuova istituzione). — Interventi per favorire la corresponsione di acconti ai soci conferenti, da parte di cooperative agricole ed associazioni agrarie per favorire la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici . . . . » 560.000.000

Cap. 4442 - Categ. X. — Spesa per la concessione di contributi integrativi per il finanziamento di opere che hanno ottenuto i benefici previsti dal regolamento n. 17 di data 5 febbraio 1964 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea e dell'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 (leggi provinciali 10 settembre 1973, n. 41 e 6 settembre 1974, n. 18) . . . » 200.000.000

Cap. 4443 - Categ. X (di nuova istituzione). — Spesa per la concessione di contributi in conto capitale per agevolare l'esecuzione delle opere che hanno ottenuto i benefici previsti dal regolamento n. 17 di data 5 febbraio 1964 del Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea e quelli dell'art. 35 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 . . . . » 400.000.000

Cap. 4465 - Categ. X. — Provvedimenti a favore della proprietà coltivatrice (legge provinciale 10 settembre 1973, n. 49 e legge provinciale 30 novembre 1974, n. 39) . . . . . . » 100.000.000

Totale variazioni in aumento . . . L. 3.260.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 19 gennaio 1976

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

LEGGE PROVINCIALE 21 gennaio 1976, n. **9.**

Primo programma annuale di attuazione del piano ospedaliero provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **4** *del 27 gennaio* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Procedure eccezionali

Per l'attuazione del piano ospedaliero di cui alla legge provinciale 3 maggio 1975, n. 21, e nel quadro dell'urgenza degli interventi straordinari per la ripresa economica, la giunta provinciale approva il programma annuale 1975 di cui all'art. 6 della citata legge, in deroga alle procedure ivi previste, sulla base di dati forniti dagli enti ospedalieri.

Il programma, approvato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dovrà esclusivamente contenere:

a) il completamento, anche con nuove strutture, di opere già iniziate ed ammesse ai benefici di leggi statali, regionali o provinciali;

b) la ristrutturazione di opere esistenti che si rende necessaria per il pieno utilizzo di attrezzature sanitarie già in dotazione degli enti ospedalieri;

c) la dotazione delle attrezzature sanitarie necessarie per il funzionamento delle strutture di cui alla precedente lettera a);

d) il rinnovo delle attrezzature sanitarie obsolete o comunque da sostituire e l'acquisto di attrezzature per inderogabile necessità di funzionamento.

Le opere e le attrezzature sanitarie sono indicate in ordine di priorità con i relativi finanziamenti.

Art. 2.

Esecuzione del programma di opere

Gli enti ospedalieri, conformemente alle prescrizioni delle lettere a) e b) del precedente art. 1, provvedono, a norma dell'art. 8 della legge provinciale 3 maggio 1975, n. 21, a svolgere tutte le attività amministrative inerenti l'esecuzione delle opere, quali le progettazioni, le gare d'appalto, la direzione lavori.

La provincia autonoma provvede al pagamento delle anticipazioni, degli stati di avanzamento e dei saldi finali, sulla scorta di opportuna certificazione degli enti ospedalieri.

Il collaudo delle opere è eseguito a cura dell'ufficio tecnico della provincia autonoma.

Art. 3.

Accelerazione delle procedure

Al fine di accelerare le procedure di esecuzione del programma annuale si applicano le disposizioni di cui ai successivi articoli 4, 5 e 6.

Art. 4.

Accelerazione dell'esecuzione delle opere

Per le opere ed i lavori per i quali si provvede mediante appalto con il sistema della licitazione privata, le gare andate deserte possono essere immediatamente rinnovate con offerte in aumento, previo semplice accertamento delle disponibilità dei fondi integrativi necessari di cui al successivo art. 10.

Il numero delle imprese da invitare alla gara rinnovata non deve essere inferiore a dieci.

Il limite massimo di aumento che non deve essere oltrepassato per potersi procedere all'aggiudicazione è indicato in una scheda segreta, nei modi previsti negli articoli 75 e 76 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

L'aggiudicazione è effettuata a favore dell'impresa che abbia offerto l'aumento minore.

Se la gara con offerte in aumento va deserta si può far ricorso alla trattativa privata; questa è consentita anche nei casi in cui il prezzo da concordarsi sia superiore a quello risultante dall'applicazione del limite contenuto nella scheda segreta, previo accertamento della disponibilità dei fondi di cui al successivo art. 10.

Nei casi di ricorso all'appalto-concorso, l'ente ospedaliero può richiedere alla ditta meglio classificata quelle modificazioni che rendano l'opera più rispondente ai fini che la medesima deve soddisfare e quindi far cadere la scelta definitiva su quel progetto che, tenuto conto degli elementi tecnici ed economici, risulti preferibile.

Gli enti ospedalieri per l'esecuzione delle opere di cui al programma annuale possono provvedere anche mediante la concessione di cui alla legge 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni.

Art. 5.

Approvazioni

I risultati delle gare non sono soggetti ad alcuna approvazione ed i lavori, quando l'ente ospedaliero lo ritenga opportuno e conveniente, possono avere immediato inizio.

La giunta provinciale, nel caso di cui al precedente articolo, assume i provvedimenti di finanziamento suppletivo nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni dalla data del verbale di aggiudicazione o, nel caso di trattativa privata, del contratto, fino alla concorrenza dei fondi di cui al successivo art. 10.

Art. 6.

Perizie suppletive o di variante

In deroga alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, è demandato al direttore dei lavori, su conforme parere dell'ingegnere capo dell'ufficio tecnico provinciale, di autorizzare, senza necessità di formale approvazione superiore, lavori di variante e suppletivi a progetti approvati, nonchè le eventuali maggiori spese, nel limite dell'impegno totale assunto per l'esecuzione dell'opera, con l'utilizzazione eventuale delle somme per imprevisti e di economie da ribasso d'asta, sempre che l'importo maggiorato dell'appalto non superi i 6/5 dell'originario e sempre che i diversi o maggiori lavori non alterino la natura e la destinazione dell'opera.

Entro i limiti e nei casi previsti dal comma precedente, il direttore dei lavori concorda altresì con l'impresa appaltatrice, in base alle vigenti disposizioni, i nuovi prezzi per l'esecuzione delle categorie di opere non comprese nel progetto principale.

Art. 7.

Dichiarazione di pubblica utilità

Le opere contemplate nel programma annuale sono di diritto dichiarate, a tutti gli effetti, di pubblica utilità ed i relativi lavori indifferibili e urgenti.

Art. 8.

Esecuzione del programma per le attrezzature

Gli enti ospedalieri, conformemente alle prescrizioni di cui alle lettere c) e d) del programma annuale, provvedono, a norma dell'art. 8 della legge provinciale 3 maggio 1975, n. 21, a svolgere tutte le attività amministrative inerenti l'acquisizione delle attrezzature sanitarie.

I provvedimenti relativi devono comunque essere contenuti nei limiti del finanziamento assegnato dal programma annuale a ciascuna dotazione di attrezzature sanitarie, fermo restando che, per quelle di cui alla lettera d) del precedente art. 1, questo non potrà superare l'80 per cento della spesa presunta.

Per il versamento delle relative somme e contributi previsti dal programma annuale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18, primo comma, della legge provinciale 28 aprile 1975, n. 19, salvo quanto disposto dal successivo comma.

Le anticipazioni mensili successive al primo versamento saranno erogate subordinatamente alla presentazione della documentazione delle spese di acquisto sostenute mediante l'utilizzo delle rispettive anticipazioni.

Art. 9.

Revoca dei benefici

Ove la giunta provinciale include nel programma annuale opere già ammesse ai benefici previsti dalle leggi provinciali 19 agosto 1973, n. 28 e 9 dicembre 1974, n. 47, ed in ordine alle quali gli enti ospedalieri interessati non abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, contratto il relativo mutuo, detti benefici sono revocati di diritto.

Le disponibilità vengono utilizzate secondo le disposizioni di cui al secondo comma dell'art 9 della legge provinciale 3 maggio 1975, n. 21.

Art. 10.

Quota per gare in aumento e quota per revisione prezzi

Sullo stanziamento di cui al successivo art. 12 viene riservata una quota non superiore al 15 per cento allo scopo di dare copertura alle esigenze derivanti dall'indizione di gare in aumento, ai sensi del precedente art. 4.

Ove tale quota, in tutto o in parte, non sia utilizzata per lo scopo di cui al primo comma, può essere impiegata per altre esigenze derivanti dall'attuazione della legge.

Lo stanziamento di cui al citato art. 12 può essere utilizzato per coprire i costi derivanti da eventuali revisioni dei prezzi contrattuali concernenti le opere indicate alla lettera a) del precedente art. 1.

Art. 11.

Articolazione dello stanziamento per le attrezzature sanitarie

Gli stanziamenti previsti dall'art. 13 vengono articolati in due quote di cui una destinata al finanziamento delle dotazioni di attrezzature sanitarie necessarie per il funzionamento delle strutture di nuova creazione e l'altra al rinnovo di quelle obsolete o da sostituire o all'acquisto di attrezzature per inderogabili necessità di funzionamento.

Art. 12.

Finanziamento delle opere

Per i fini di cui agli articoli 1, lettere *a*) e *b*), e 10 della presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 9.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

I fondi di cui al precedente comma, se eventualmente non impegnati nel corso del presente esercizio, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 13.

Finanziamento delle attrezzature sanitarie

Per i fini di cui all'art. 1, lettere *c*) e *d*) della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 500.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

Gli stanziamenti di cui all'art. 12 della legge provinciale 9 dicembre 1974, n. 47, nonchè quelli disposti nello stato di previsione della spesa della provincia autonoma in relazione alla assegnazione dello Stato sulla legge 12 febbraio 1968, n. 132, e successive modificazioni ed integrazioni, che risultino disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, sono utilizzati per le finalità di cui al precedente art. 1, lettere *c*) e *d*), e secondo le modalità previste dall'art. 8 della presente legge.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 14.

Autorizzazione speciale

L'ente ospedaliero « Istituti ospedalieri di Trento » è autorizzato a disporre a titolo gratuito a favore del comune di Trento o di altri enti pubblici dallo stesso indicati, della proprietà dell'area e degli immobili del già ospedale « Santa Chiara » perchè vengano utilizzati a fini di pubblico servizio in conformità alle prescrizioni del piano regolatore generale del comune di Trento.

Art. 15.

Copertura degli oneri

Alla copertura dell'onere di L. 9.500.000.000 derivante dalla applicazione degli articoli 12 e 13 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1975, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 16.

Variazione di bilancio

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1975, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Cat. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso	L. 9.500.000.000

In aumento:

Cap. 3849 - Cat. VIII. — Spesa per il finanziamento del programma annuale 1975 per il completamento, la ristrutturazione, la revisione dei prezzi contrattuali concernenti opere di edilizia ospedaliera	L. 9.000.000.000
Cap. 3850 - Cat. X (con modificazione di dizione). — Spese e contributi agli enti ospedalieri per l'acquisto ed il rinnovo delle attrezzature sanitarie degli ospedali . . .	» 500.000.000
Totale variazioni in aumento .	L. 9.500.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 21 gennaio 1976

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(6113)

LEGGE PROVINCIALE 29 gennaio 1976, n. **10**.
Interventi a favore dell'artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 5 *del* 3 *febbraio* 1976)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

RIFINANZIAMENTO E MODIFICHE DELLA LEGGE PROVINCIALE 21 GENNAIO 1975, N. 13, CONCERNENTE: « PROVVIDENZE PER FAVORIRE IL CREDITO ARTIGIANO ».

Art. 1.

La lettera *f*) dell'art. 3 della legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 13, è sostituita dalla seguente: « formazione di scorte entro il limite di un terzo dell'ammontare degli altri investimenti finanziari ».

Dopo la lettera *f*) dello stesso articolo viene aggiunta la seguente lettera *g*): « costruzione dell'abitazione per il titolare dell'impresa artigiana o per il custode dell'azienda, purchè detta abitazione costituisca parte integrante dell'edificio adibito a laboratorio e sia realizzata contestualmente con le altre opere in zone destinate ad insediamenti artigiani dagli strumenti urbanistici in vigore. Detta spesa potrà essere riconosciuta entro il limite massimo del 30 per cento di quella ritenuta ammissibile per il laboratorio artigiano e comunque non oltre l'importo di L. 8.000.000. Potrà essere ammessa al finanziamento agevolato anche la spesa per la costruzione o per la sola sistemazione di locali da adibire rispettivamente a laboratorio ed abitazione nell'ambito dei centri storici, sempre che si tratti di laboratori artigiani che possono essere ubicati nei centri medesimi a norma degli strumenti urbanistici, ferme restando le altre condizioni sopra stabilite ».

Gli ultimi due commi dell'art. 3 della stessa legge provinciale sono sostituiti dal seguente: « L'importo minimo di finanziamento ammissibile ai benefici della presente legge è fissato in L. 3.000.000. Gli importi massimi dei finanziamenti agevolati sono stabiliti in L. 40.000.000 per ciascuna impresa ed in lire 5.000.000 per ciascun socio nel caso di cooperative o consorzi, oltre alla spesa per la formazione di scorte ».

Art. 2.

Dopo l'art. 8 della legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 13, viene inserito il seguente art. 8-*bis*:

« Nel caso di investimenti produttivi, che superino i limiti di spesa ammissibili a finanziamento agevolato ai sensi della presente legge, potrà essere accordato all'impresa richiedente un ulteriore contributo, riferito ad un supero di spesa non superiore all'importo del finanziamento stesso.

Il contributo verrà commisurato ad un tasso massimo iniziale del 7,5 per cento decrescente per quote percentuali annuali costanti fino all'estinzione dopo un numero di anni non superiore al periodo del finanziamento agevolato.

Alle agevolazioni previste dai commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, le modalità fissate nei precedenti articoli ».

Art. 3.

In applicazione della legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 13, come modificata dagli articoli precedenti, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di L. 350.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

Per gli esercizi successivi, fino al 1984, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 2 della presente legge, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'ammontare dello stanziamento di cui al precedente comma.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Capo II

RIFINANZIAMENTO E MODIFICHE DELLA LEGGE PROVINCIALE 22 NOVEMBRE 1971, N. 13, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI CONCERNENTE: « INTERVENTI A FAVORE DELLA COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA DELLA PROVINCIA DI TRENTO ».

Art. 4.

Per i fini di cui alla legge provinciale 22 novembre 1971, n. 13, e successive modificazioni, la giunta provinciale è autorizzata a concedere alla cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Trento, soc. coop. a r.l., con sede in Trento, un contributo annuo di L. 50.000.000 per la durata di tre anni al fine di incrementare il fondo di cui all'art. 4, lettera *d*), dello statuto della cooperativa.

Per i fini di cui al precedente comma è autorizzato lo stanziamento annuo di L. 50.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1977.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 5.

La lettera *b*) dell'art. 1 della legge provinciale 22 novembre 1971, n. 13, è sostituita dalla seguente: « contributo annuo posticipato pari al doppio dell'incremento dell'ammontare delle quote sottoscritte e versate dai soci della cooperativa nell'anno di riferimento, e comunque per una somma non superiore a L. 3.000.000 su base annua ».

Il fondo di cui all'art. 2 della citata legge provinciale viene elevato a L. 5.000.000.

L'ultimo comma dell'art. 3 della predetta legge provinciale è sostituito dal seguente: « E' autorizzata la costituzione di un fondo di L. 50.000.000, da ripartire tra gli istituti di credito convenzionati con la cooperativa per la concessione dei mutui, da utilizzare in conto corrente fruttifero per la liquidazione dei contributi concessi ai sensi del presente articolo ».

Dopo l'art. 3 della medesima legge provinciale viene inserito il seguente art. 3-*bis*: « La giunta provinciale può concedere contributi per sopperire alle spese di gestione cui la cooperativa deve far fronte per lo svolgimento della propria attività istituzionale fino alla concorrenza di L. 2.000.000 all'anno ».

Gli interventi previsti dal presente articolo hanno la durata di 10 anni.

Art. 6.

Per i fini di cui all'art. 1, lettera *b*), della legge provinciale 22 novembre 1971, n. 13, come sostituita dal primo comma del precedente art. 5, sono autorizzati gli stanziamenti di L. 1.500.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1980 e di L. 3.000 000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1984.

Per i fini di cui all'art. 2 della legge provinciale 22 novembre 1971, n. 13, come modificato dal secondo comma del precedente art. 5, sono autorizzati gli stanziamenti di L. 4.500.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1980 e di L. 5.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1984.

Per i fini di cui all'art. 3 della legge provinciale 22 novembre 1971, n. 13, come sostituito dal terzo comma del precedente art. 5, sono autorizzati gli stanziamenti di L. 47.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1980 e di lire 50.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1981 al 1984.

Per i fini di cui al quarto comma del precedente art. 5 è autorizzato lo stanziamento annuo di L. 2.000.000 a carico di ciascuno degli esercizi finanziari dal 1975 al 1984.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Capo III

CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI « CENTRI ARTIGIANALI »

Art. 7.

Allo scopo di favorire il trasferimento e l'insediamento di attività produttive e di servizi nelle zone indicate dagli strumenti urbanistici in vigore, di armonizzare le costruzioni degli edifici a ciò necessari e di incentivare la predisposizione di servizi comuni, la giunta provinciale è autorizzata ad agevolare la realizzazione di complessi immobiliari costituiti dall'unione di laboratori o di opifici secondo le disposizioni dei successivi articoli.

Art. 8.

Le cooperative, i consorzi e le imprese artigiane che, ai sensi del precedente art. 7, realizzino complessi di almeno tre laboratori, comprensivi di servizi, uffici ed eventualmente abitazioni di custodia, possono godere di contributi semestrali in misura pari alla quota interessi dei mutui, di durata fino a 15 anni, concessi da istituti di credito convenzionati fino ad un ammontare pari al costo delle opere e dei relativi terreni.

I contributi vengono erogati direttamente all'istituto mutuante.

Ai beneficiari del contributo provinciale che, per contrarre i mutui di cui al presente articolo, assumano garanzie fidejussorie presso istituti di credito o presso compagnie di assicurazione, la giunta provinciale è autorizzata a corrispondere contributi annuali per un periodo non superiore a 15 anni ed in misura non superiore al 90 per cento degli oneri relativi all'assunzione delle garanzie stesse.

Tali contributi possono essere corrisposti direttamente agli istituti di credito o alle compagnie di assicurazione.

Art. 9.

Ai contributi di cui al precedente art. 8 possono essere ammesse anche le piccole imprese industriali manifatturiere, assimilabili alle imprese artigiane per tipo di lavorazione, caratteristiche tecnologiche ed organizzazione produttiva, aventi un numero di dipendenti non superiore a venti.

Art. 10.

Per disciplinare le operazioni finanziarie e di garanzia di cui al precedente art. 8, il presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con gli istituti di credito e con le compagnie di assicurazione.

Art. 11.

Per ottenere i benefici di cui all'art. 8 della presente legge, gli interessati devono presentare domanda al competente assessorato provinciale, corredata da:

a) indicazione dell'area utilizzata;

b) progetto e preventivo di spesa di massima;

c) relazione tecnico-economica sull'insediamento e sulle aziende che vi si installano;

d) certificato di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane per le imprese, le cooperative ed i consorzi artigiani; certificato di iscrizione nelle partite contributi I.N.P.S. della sede di Trento per le altre imprese.

Art. 12.

In caso di esito favorevole dell'istruttoria effettuata dallo assessorato competente, dovrà essere presentato entro sessanta giorni il progetto esecutivo e la dichiarazione di concedibilità del mutuo da parte dell'istituto convenzionato ed eventualmente di assunzione della garanzia fidejussoria.

Art. 13.

Ferme restando le disposizioni contenute nelle leggi provinciali concernenti l'apprestamento, da parte della provincia autonoma o di altri enti pubblici, di aree destinate ad impianti produttivi, qualora uno o più degli imprenditori ammessi ai benefici di cui al presente capo per insediamenti relativi ad una determinata area cessi l'attività durante il periodo di erogazione dei benefici medesimi, l'alienazione del laboratorio od opificio realizzato sarà in ogni caso subordinata a nulla-osta della giunta provinciale e potrà essere stipulata esclusivamente a favore di altri imprenditori aventi le caratteristiche di cui agli articoli 8, 9 e 11, lettera *d*). Nella concessione del nulla-osta sarà tenuto conto in via prioritaria di eventuali richieste d'acquisto presentate da altri imprenditori già insediati nella medesima area a destinazione produttiva.

L'alienazione ai sensi del comma precedente comporta la successione nel contratto di mutuo e nei relativi atti di garanzia. Il prezzo di alienazione non potrà essere superiore all'importo complessivo delle rate di mutuo già pagate.

Nell'ipotesi di cessazione dell'attività considerata al primo comma, ove non si addivenga ad alienazione del laboratorio od opificio, nè possa comunque venir assicurata la destinazione del medesimo ad attività produttive previste dal presente capo, i contributi concessi vengono revocati. Al recupero delle semestralità e dei contributi relativi alle garanzie già versati, si provvederà a norma del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 14.

I benefici di cui ai precedenti articoli 7 e seguenti non sono cumulabili con altre provvidenze di natura pubblica relative alla realizzazione dei medesimi edifici produttivi.

Art. 15.

Per la concessione dei contributi previsti dal precedente art. 8 è autorizzato lo stanziamento di L. 250.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

Per gli esercizi successivi, fino al 1989, tenuto conto delle disposizioni di cui al medesimo art. 8, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio in misura non superiore all'ammontare dello stanziamento di cui al precedente comma.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Art. 16.

Per i fini di cui al terzo comma dell'art. 8 della presente legge, è autorizzato lo stanziamento di L. 50.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1975.

Per gli esercizi successivi, fino al 1989, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 12 della presente legge, sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura non superiore all'ammontare dello stanziamento di cui al precedente comma.

I fondi di cui al presente articolo, se eventualmente non impegnati nell'anno di riferimento, possono essere utilizzati negli esercizi successivi.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 17.

Alla copertura dell'onere di L. 755.000.000, derivante dalla applicazione degli articoli 3, 4, 6, 15 e 16 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1975, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al cap. 5900 dello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per il medesimo esercizio finanziario.

All'ulteriore onere di L. 5.000.000 derivante dall'aumento degli stanziamenti di cui all'art. 6 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1981, si farà fronte con le disponibilità di bilancio derivanti, a partire dal medesimo esercizio finanziario, dalla cessazione degli oneri annui di L. 1.500.000, 500.000 e 3.000.000 utilizzati rispettivamente con gli articoli 1, lettera *b*), 2 e 3 della legge provinciale 22 novembre 1971, n. 13.

Art. 18.

Nello stato di previsione della spesa, tabella *B*, per l'esercizio finanziario 1975, sono introdotte le seguenti variazioni:

In diminuzione:

Cap. 5900 - Categ. XIV. — Fondo stanziato per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso . . . . L. 755.000.000

In aumento:

Cap. 5150 - Categ. X. — Fondo per la concessione di contributi alla cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Trento in relazione all'incremento dell'ammontare delle quote sottoscritte e versate dai soci (legge provinciale 22 novembre 1971, n. 13) . . . . L. 1.500.000

Cap. 5151 - Categ. X (di nuova istituzione). — Contributo alla cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Trento per incrementare il fondo di cui all'art. 4, lettera *d*), dello statuto della stessa cooperativa . . . . » 50.000.000

Cap. 5160 - Categ. X. — Fondo per il rimborso di perdite della cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Trento in operazioni di garanzia (legge provinciale 22 novembre 1971, n. 13) . » 4.500.000

Cap. 5170 - Categ. X. — Fondo per la concessione di contributi alle imprese artigiane su operazioni creditizie assistite dalla cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Trento (legge provinciale 22 novembre 1971, n. 13) . . . . . » 47.000.000

Cap. 5171 - Categ. X (di nuova istituzione). — Contributo alla cooperativa artigiana di garanzia della provincia di Trento per sopperire alle spese di gestione . . . . » 2.000.000

Cap. 5180 - Categ. X. — Provvidenze per favorire il credito artigiano (legge provinciale 21 gennaio 1975, n. 13) . . . . » 350.000.000

Cap. 5190 - Categ. X (di nuova istituzione). — Contributi alle cooperative ed alle imprese artigiane su mutui assunti per la realizzazione di « centri artigianali » . . . . » 250.000.000

Cap. 5195 - Categ. X (di nuova istituzione). — Contributi alle cooperative ed alle imprese artigiane per gli oneri derivanti dall'assunzione di garanzie fidejussorie per le operazioni finanziarie relative alla realizzazione di «centri artigianali» » 50.000.000

Totale variazioni in aumento . . . L. 755.000.000

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 29 gennaio 1976

GRIGOLLI

Visto, *il commissario del governo per la provincia*: BIANCO

(6114)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761650)